



DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Università degli
Studi di Salerno

Ente per il Diritto allo
Studio Universitario di
Salerno

ANNO ACCADEMICO 2009/2010



**BANDO DI CONCORSO PER
L'ASSEGNAZIONE DI:

BORSE DI STUDIO
E
SERVIZI ABITATIVI
PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE

CONTRIBUTI PER MOBILITÀ
INTERNAZIONALE**

Decreto Commissariale n.28 del 17 luglio 2009



COMUNICATO

L'Università degli Studi di Salerno e l'Ente preposto al Diritto allo Studio Universitario, in esecuzione degli indirizzi e della programmazione emanati ed emanandi dalla Regione Campania ed in conformità alla normativa statale e regionale di riferimento sono impegnati a perseguire le finalità della L.R. n. 21/2002 anche attraverso l'attuazione del servizio "Borse di Studio".

Il presente Bando disciplina il concorso per l'assegnazione di borse di studio e contributi per mobilità internazionale, nonché per l'assegnazione di servizi abitativi per gli studenti, annualmente indetto dall'Ente preposto al Diritto allo Studio Universitario.

Accedendo al sito web www.unisa.it, o collegandosi al sito www.edisu.sa.it lo studente potrà scegliere tra le diverse tipologie di servizi offerti dall'Università degli Studi di Salerno e dall'E.DI.S.U.

IL RETTORE

- prof. Raimondo Pasquino -

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- prof. Caterina Miraglia -

INDICE DELLE SCADENZE
ANNO ACCADEMICO 2009/2010

BORSE DI STUDIO E SERVIZI ABITATIVI	
3 Settembre 2009	Data di scadenza per la presentazione delle domande e della documentazione ex art. 15 del Bando di Concorso - ad eccezione di quella relativa alla condizione di “fuori sede” - per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, laurea specialistica o magistrale a ciclo unico.
Dal giorno successivo alla conclusione della fase di consegna degli alloggi a tutti i borsisti beneficiari in prima istanza o a seguito di scorrimento della graduatoria e fino al 30 ottobre 2009	Periodo utile per la presentazione della documentazione comprovante lo status di “fuori sede” ex art. 15.1.1 per gli studenti iscritti ad anni successivi risultati “non assegnatari” di alloggio.
30 Settembre 2009	Data di scadenza per la presentazione delle domande e della documentazione ex art. 15 del Bando di Concorso - ad eccezione di quella relativa alla condizione di “fuori sede” - per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, laurea specialistica o magistrale a ciclo unico.
Dal giorno successivo alla conclusione della fase di consegna degli alloggi a tutti i borsisti beneficiari in prima istanza o a seguito di scorrimento della graduatoria e fino al 10 novembre 2009	Periodo utile per la presentazione della documentazione comprovante lo status di “fuori sede” ex art. 15.1.1 per gli studenti iscritti ai primi anni risultati “non assegnatari” di alloggio.
5 Marzo 2010	Data di scadenza per la partecipazione al concorso e per la presentazione della documentazione ex art. 15 Bando di Concorso per gli studenti iscritti a: <ul style="list-style-type: none"> - Corsi di Dottorato di ricerca; - Scuole di specializzazione obbligatorie per l’esercizio della professione; - Conservatorio di Salerno e di Avellino; - “Settimo semestre” di un Corso di Laurea; - Primo anno di laurea specialistica o magistrale, avendo conseguito la laurea successivamente al 30 settembre 2009.

MEMORANDUM

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA PRESENTARSI AI SENSI DELL'ART. 15 DEL BANDO DI CONCORSO

CASO	DOCUMENTAZIONE
Art. 15.1.1 – Fuori Sede non assegnatari di posto alloggio Art. 15.1.2 – Fuori sede ammessi a partecipare al concorso entro la scadenza del 5 marzo 2010	- Contratto di locazione ad uso abitativo della durata di almeno 10 (dieci) mesi; - Copia denuncia Autorità PS della cessione fabbricato; - Copia documento d'identità di colui che ha effettuato la denuncia
Art. 15.2 – Redditi esenti IRPEF	Documentazione fiscale relativa al possesso di redditi esenti IRPEF
Art. 15.3 – Autonomi	- Documentazione fiscale comprovante il possesso di proprio reddito; - Documentazione relativa all'alloggio occupato
Art. 15.4 – Figli di genitori separati o divorziati	Sentenza di separazione o divorzio e/o gli ulteriori documenti indicati dall'art. 15.4
Art. 15.5 – Candidati separati o divorziati	Sentenza di separazione o divorzio e/o gli ulteriori documenti indicati dall'art. 15.5
Art. 15.6 – Religiosi in comunità	- Certificato di convivenza anagrafica; - Documentazione attestante la sussistenza del voto di povertà della comunità religiosa di appartenenza
Art. 15.7 – Rifugiati politici ed apolidi	Permesso di soggiorno o certificazione di apolidia
Art. 15.8 – Candidati con cittadinanza UE e non UE	Documentazione anagrafica e reddituale indicata dall'art. 15.8 indicata dalle lettere da a) a d)
Art. 15.9 – Candidati con cittadinanza di Paesi BISU	Certificazione rilasciata dalla rappresentanza italiana del Paese di provenienza attestante la situazione anagrafica e reddituale indicata all'art. 15.9
Art. 15.10 – Candidati diversamente abili iscritti al Conservatorio	Documentazione rilasciata dalle competenti Autorità comprovante il proprio status

ATTENZIONE: la documentazione indicata dall'art. 15 dovrà essere consegnata entro e non oltre la data di scadenza indicata per ciascuna categoria di studenti dall' art. 1.2, lett. a), b), c) presso lo Sportello dell'Ufficio Diritto allo Studio dell'Università degli Studi di Salerno - sito nel Salone delle Segreterie Studenti - nell'orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì - ore 9.00/12.00).

SI PRECISA che i candidati “fuori sede”, che non risulteranno assegnatari di posto alloggio, dovranno consegnare la documentazione di cui all'art. 15.1.1 dal giorno successivo alla conclusione della fase di consegna degli alloggi a tutti i borsisti beneficiari in prima istanza o a seguito di scorrimento della graduatoria e fino al giorno 30 ottobre 2009 per gli iscritti ad anni successivi al primo e 10 novembre 2009 per gli iscritti ai primi anni, fermo restando l'obbligo per gli stessi di presentare la domanda di partecipazione al concorso rispettivamente entro il giorno 3 settembre 2009 e 30 settembre 2009.

BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO, DI SERVIZI ABITATIVI
E CONTRIBUTI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE

ART. 1 - CONCORSO

Il presente concorso è bandito in conformità alle disposizioni fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, attuativo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1168 del 30/06/2009.

L'**E.D.I.S.U.** (Ente per il Diritto allo Studio Universitario, in seguito anche solo ENTE o E.D.I.S.U.) bandisce un concorso per l'attribuzione di borse di studio comprensive di servizi abitativi (posti alloggio) e contributi per mobilità internazionale (in avanti solo borse di studio o borse), a favore di studenti iscritti per l'anno accademico 2009/2010 all'Università degli Studi di Salerno (in seguito anche solo Ateneo o Università) e a favore degli studenti iscritti presso il Conservatorio di Musica "Domenico Cimarosa" di Avellino ed il Conservatorio "Giuseppe Martucci" di Salerno (in seguito anche solo Conservatorio), qualunque sia la loro nazionalità di appartenenza, che risultino idonei al conseguimento dei suddetti benefici in relazione al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito così come meglio definiti nel presente bando.

ART. 1.1 - AMMISSIBILITÀ AL CONCORSO PER GLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO E DEI CONSERVATORI DI AVELLINO E DI SALERNO

A) Sono ammessi al concorso per l'assegnazione di borse di studio, di servizi abitativi e di contributi per mobilità internazionale, limitatamente al conseguimento del primo titolo accademico per ciascuno dei livelli di corsi di studio di seguito specificati (v. art. 6.1 del Bando), gli studenti dell'Università degli Studi di Salerno iscritti per la **prima volta ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico**, in possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche e di merito di cui ai successivi artt. 3 e 6. **All'assegnazione dei servizi abitativi concorreranno i soli studenti che si trovano nella condizione di "fuori sede" così come definita dal successivo art. 2.3 del Bando.**

B) Sono ammessi al concorso per l'assegnazione di borse di studio, servizi abitativi e di contributi per mobilità internazionale, limitatamente al conseguimento del primo titolo accademico per ciascuno dei livelli di corsi di studio di seguito specificati (v. art. 6.1 del Bando), gli studenti dell'Università degli Studi di Salerno iscritti per la **prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico**, in possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche e di merito di cui ai successivi artt. 3 e 6.

C) Sono ammessi al concorso per l'assegnazione di borse di studio e di contributi per mobilità internazionale, limitatamente al conseguimento del primo titolo accademico per ciascuno dei livelli di corsi di studio di seguito specificati (v. art. 6.1 del Bando), gli studenti dell'Università degli Studi di Salerno iscritti per la prima volta al **primo anno di un corso di laurea specialistica o magistrale** avendo conseguito la laurea successivamente al 30 settembre 2009; ad **settimo semestre di un corso di laurea**; ai **corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione**, alla **Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'Insegnamento** (in seguito anche solo SICSI), ai corsi di **Dottorato di ricerca** (se non

destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n. 210/1998) in possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche e di merito di cui ai successivi artt. 3 e 6. Sono ammessi al concorso anche agli studenti iscritti ai corsi di **Diploma Accademico di primo e di secondo livello** presso il **Conservatorio di Musica "Domenico Cimarosa"** di Avellino ed il Conservatorio di Musica "Giuseppe Martucci" di Salerno in possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche e di merito di cui ai successivi artt. 3 e 6.

ART. 1.1.2 - TRASFERIMENTO DA ALTRA UNIVERSITÀ

Possono partecipare al concorso gli studenti che si iscrivono ad un corso di studi dell'Università di Salerno in seguito a **trasferimento da altro Ateneo**, purché abbiano adempiuto ai seguenti obblighi:

a) aver presentato, **a pena di esclusione dal concorso**, la domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione di borse di studio *ex* DPCM del 9 aprile 2001, presso le istituzioni per il diritto allo studio universitario dell'Ateneo di provenienza, secondo i termini e le modalità dalle stesse stabilite;

b) aver fatto pervenire, per il tramite delle Istituzioni per il Diritto allo Studio Universitario di provenienza, la propria domanda all'E.D.I.S.U. - Salerno entro 8 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda on line ed aver prodotto, entro le stesse date, i documenti individuati all'art. 15, a comprova delle situazioni particolari in cui eventualmente versa il candidato;

c) aver chiesto, **a pena di esclusione dal concorso**, il rilascio dell'attestazione ISEE nei tempi previsti dal bando all'art. 5.1 perché la stessa sia reperibile negli archivi INPS ;

d) aver definito nei tempi previsti dal bando all'art. 1.2, **a pena di esclusione dal concorso**, la propria posizione universitaria ed aver effettuato il versamento della tassa regionale di € 62,00 se provenienti da Ateneo di altra Regione.

ART. 1.2 - DATA DI SCADENZA

La **data di scadenza** per la partecipazione al concorso, **a pena di esclusione** (art. 18 sub *a*), è fissata improrogabilmente:

a) alle **ore 24.00 del 3 settembre 2009** per gli studenti iscritti ad anni successivi al **primo** dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico;

b) alle **ore 24.00 del 30 settembre 2009** per gli studenti iscritti al **primo anno** dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico;

c) alle **ore 24.00 del 5 marzo 2010** **esclusivamente** per gli studenti in attesa di ammissione **ai corsi di dottorato di ricerca, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione, della Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'Insegnamento, al Conservatorio di Avellino e di Salerno**, nonché per gli studenti che per l'a.a. 2009/2010 possono iscriversi al settimo semestre di un corso di laurea o al **primo anno di un corso di laurea specialistica o magistrale**, avendo conseguito la laurea successivamente al 30 settembre 2009.

Non sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione non obbligatoria per l'esercizio della professione.

ART. 1.3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La presentazione della domanda per partecipare al Concorso per l'attribuzione delle borse

di studio, dei servizi abitativi e dei contributi per mobilità internazionale è consentita esclusivamente via WEB. La domanda è costituita da un modulo on line, da compilare a cura del concorrente secondo le indicazioni ivi riportate, reperibile sul sito dell'Ente: **www.edisu.sa.it**, mediante il link presente sulla home page, o anche collegandosi al sito **www.unisa.it** - Menù Principale - Servizi On Line studenti "Area Utente", selezionando login ed immettendo nome utente e password personale.

Soltanto gli studenti iscritti al Conservatorio potranno produrre istanza cartacea secondo le modalità indicate dall'art. 1.3.1.

La compilazione e la conferma della domanda di partecipazione al concorso sono possibili utilizzando qualsiasi personal computer connesso ad "internet" – in qualsiasi giorno ed ora – sino al termine di scadenza del presente Bando.

La domanda deve essere **confermata on-line entro e non oltre le ore 24:00 delle date di scadenza stabilite dall'art. 1.2 del Bando**, da tutti gli studenti in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso. Dopo tale ora non sarà, quindi, più possibile compilare o confermare la domanda di partecipazione. Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi ragione, perverranno oltre i termini perentori sopra precisati. Parimenti, non saranno accettate le domande compilate in modo incompleto od errato e/o che non rispettino le modalità di presentazione precedentemente indicate.

A norma dell'art. 18 del Bando, saranno esclusi dal concorso i candidati che dovessero commettere errori tali da impedire il reperimento, negli archivi dell'INPS e dell'Università, dei loro dati, indispensabili ai fini di un'utile partecipazione al concorso stesso.

Eventuali richieste di chiarimenti circa la propria posizione di **merito universitario (avvenuta iscrizione, regolare pagamento delle tasse di iscrizione e della tassa regionale, avvenuta registrazione degli esami superati e dei crediti conseguiti, etc.)** andranno avanzate esclusivamente alle Segreterie Studenti di riferimento; per quanto riguarda, invece, eventuali richieste di chiarimenti circa la propria **posizione reddituale**, esse andranno inoltrate esclusivamente agli uffici competenti (uffici finanziari, commercialisti di fiducia, uffici preposti al rilascio dell'attestazione ISEE).

Si consiglia, pertanto, di inviare la domanda on-line senza attendere gli ultimi giorni del concorso.

Gli studenti interessati potranno avvalersi delle postazioni informatiche dislocate presso l'*Infopoint* della Segreteria Studenti dell'Università degli Studi di Salerno.

Le domande presentate con altri mezzi o modalità saranno escluse dal concorso.

ART. 1.3.1 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL CONSERVATORIO DI AVELLINO E DI SALERNO

Gli studenti iscritti al Conservatorio, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 6 del Bando, per partecipare al presente concorso, devono far pervenire entro il giorno **5 marzo 2010** all'Ufficio Diritto allo Studio dell'Università degli Studi di Salerno (sito presso l'Edificio del Rettorato, II piano, stanza n. 12), istanza cartacea, da redigere secondo il modello allegato al Bando in Appendice 4.

Il suddetto modello, reperibile sul sito dell'Ente e/o presso la Segreteria del Conservatorio, compilato a cura del concorrente e debitamente sottoscritto, va corredato da fotocopia del documento di riconoscimento, nonché, se del caso, dalla documentazione indicata all'art. 15. La consegna può avvenire alternativamente:

a) a mezzo posta raccomandata AA. RR. indirizzata a Ufficio Diritto allo Studio – Università degli Studi di Salerno – via Ponte Don Melillo, 84084 Fisciano (SA) Non

saranno, comunque, prese in considerazione le istanze che, pur spedite entro i termini, dovessero pervenire all'Ufficio oltre il giorno 5 marzo 2010.

b) di persona o per mezzo di propri incaricati.

Le domande presentate con altri mezzi o modalità saranno escluse dal concorso.

ART. 1.3.2 - MODIFICA DEI DATI INSERITI NELLA DOMANDA ON-LINE

I dati inseriti nella domanda, prima della conferma, sono sempre modificabili.

Successivamente, la modifica dei propri dati sarà possibile entro le **ore 12.00 del giorno di scadenza del Concorso**, mediante la presentazione, presso l'Ufficio Diritto allo Studio dell'Università degli Studi di Salerno (sito presso l'Edificio del Rettorato, II piano, stanza n.12), di:

- a) modello allegato in Appendice n. 6, compilato e sottoscritto;
- b) copia del documento di riconoscimento del richiedente;
- c) stampa della domanda di borsa di studio precedentemente compilata.

Effettuate le opportune modifiche, lo studente al fine di partecipare al concorso, dovrà nuovamente CONFERMARE la domanda on-line entro le date di scadenza fissate dal Bando. In caso contrario la domanda non sarà considerata validamente presentata.

ART. 1.4 - TERMINI DI ISCRIZIONE PER GLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO E DEI CONSERVATORI DI AVELLINO E DI SALERNO

Ai fini della partecipazione al concorso, l'iscrizione all'anno accademico 2009/2010 dovrà risultare regolarmente registrata negli archivi dell'Università, improrogabilmente e **a pena di esclusione**, entro i seguenti termini:

- **3 settembre 2009** per gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico;
- **30 settembre 2009** per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico;
- **5 marzo 2010** per gli studenti che sono in attesa di ammissione o si iscrivono :
 - a) al **primo anno di un corso di laurea specialistica o magistrale** avendo conseguito la laurea successivamente al 30 settembre 2009;
 - b) al **settimo semestre di un corso di laurea** già frequentato nell'a.a. 2008/2009, non avendo conseguito il titolo nella sessione straordinaria di tale a.a. 2008/2009;
 - c) **ai corsi di dottorato di ricerca** (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n. 210/1998);
 - d) **ai corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione;**
 - e) **ai corsi della Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'Insegnamento;**
 - f) **ai Conservatori di Avellino e di Salerno.**

ART. 1.5 - TRASFERIMENTO DELLO STUDENTE PRESSO ALTRA UNIVERSITÀ

Lo studente che abbia "*confermato*" il proprio modulo/domanda entro le **ore 24.00 del 3 settembre 2009 o del 30 settembre 2009** e che successivamente a tale data si trasferisca ad Ateneo

diverso dall'Università degli Studi di Salerno, può chiedere che la propria domanda di borsa di studio sia trasmessa all'Istituzione per il Diritto allo Studio Universitario di destinazione. L'E.D.I.S.U. – Salerno provvederà, quindi, a tale inoltramento.

Nel caso di trasferimento ad altra Università dopo l'approvazione delle graduatorie definitive, la domanda presentata all'E.D.I.S.U. - Salerno potrà, su istanza dello studente, essere trasmessa all'Istituzione per il Diritto allo Studio dell'Università presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento. Lo studente, pertanto, decadrà dal beneficio eventualmente riconosciuto dall'E.D.I.S.U., la borsa di studio gli verrà revocata e dovrà restituire eventuali rate già riscosse.

ART. 2 - STUDENTI “IN SEDE”, “PENDOLARI” E “FUORI SEDE”

Ai fini della definizione dell'importo della borsa di studio, la condizione dello studente è definita sulla base della provenienza, secondo le seguenti tipologie previste dal DPCM 9 aprile 2001, art. 4, comma 8, lettere a), b), c).

A seconda della distanza del luogo di residenza del nucleo familiare convenzionale del candidato dalla sede di svolgimento del corso lo stesso sarà considerato “*in sede*”, “*pendolare*” o “*fuori sede*”.

A tal fine si precisa che l'Ente accerterà, attraverso gli uffici preposti, la distanza chilometrica tra i Comuni di residenza degli studenti ed i Comuni di Fisciano, di Baronissi, di Avellino e di Salerno, sedi dei corsi.

Qualora tale distanza sia inferiore a 30 Km gli studenti saranno considerati in sede o pendolari; qualora, invece, risulti essere uguale o superiore al limite di 30 Km gli studenti saranno considerati fuori sede.

ART. 2.1 – STUDENTE “IN SEDE”

Sono considerati in sede gli studenti il cui nucleo familiare convenzionale risiede nel comune sede del corso di studi frequentato o nei comuni confinanti con esso come di seguito specificato.

Sono considerati in sede per i corsi ubicati nella sede di Fisciano gli studenti residenti in: Fisciano, Mercato San Severino, Calvanico, Baronissi, Montoro Inferiore, Montoro Superiore.

Sono considerati in sede per i corsi ubicati nella sede di Baronissi gli studenti residenti in: Baronissi, Fisciano, Pellezzano, Castiglione del Genovesi, Mercato San Severino.

Sono considerati in sede per i corsi ubicati presso i Conservatori di Avellino e di Salerno gli studenti residenti in tali comuni ed in quelli con essi immediatamente confinanti.

ART. 2.2 - STUDENTE “PENDOLARE”

Sono considerati “*pendolari*” gli studenti il cui nucleo familiare convenzionale risiede in un comune non rientrante fra quelli elencati nell'art. 2.1 e che, nel contempo, non sono in possesso dei requisiti richiesti all'art. 2.3 per essere considerati “*fuori sede*”.

ART. 2.3 - STUDENTE “FUORI SEDE”

Sono considerati “*fuori sede*” gli studenti per i quali siano verificate congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che frequentino un corso di studi tenuto ad almeno 30 (trenta) chilometri di distanza dal proprio Comune di residenza;

b) che intendano prendere alloggio “*a titolo oneroso*” nel Comune sede del corso utilizzando le residenze universitarie, nel caso risultino utilmente collocati in graduatoria, o, solo in mancanza di ciò, presso privati;

c) che intendano eleggere tale domicilio per almeno mesi 10 (dieci) nell’anno accademico per il quale è bandito il concorso.

La condizione sub a) verrà accertata d’ufficio dall’Ente sulla base dell’autodichiarazione del candidato relativa alla residenza.

Le condizioni sub b) e c) devono essere documentate improrogabilmente nei modi e termini di cui al successivo art. 15.1.

In mancanza di tale documentazione, l’opzione manifestata dal candidato nel modulo on-line sarà considerata nulla a tutti gli effetti e il candidato decadrà dal diritto di avvantaggiarsi dei benefici connessi allo status di “*fuori sede*”, con conseguente esclusione dal concorso e revoca del beneficio dell’intera borsa di studio se già concesso.

Ciò comporterà la restituzione di quanto già erogato e dell’importo corrispondente al valore dei servizi goduti (alloggio e vitto).

Gli studenti, qualora, all’atto della compilazione della domanda, si dichiarino “fuori sede”, concorrono automaticamente per l’assegnazione del posto alloggio presso le residenze universitarie, ad eccezione di coloro che parteciperanno alla scadenza del 5 marzo 2010 per i quali non è prevista l’assegnazione del posto alloggio.

La rinuncia al posto alloggio presso le residenze o la mancata presentazione nella fase di consegna dello stesso determinerà la conseguente esclusione dal concorso e la revoca del beneficio dell’intera borsa di studio, se già concesso, la restituzione di quanto già erogato e dell’importo corrispondente al valore dei servizi goduti (alloggio e vitto).

Qualora tali studenti non intendano concorrere all’assegnazione dell’alloggio, DEVONO dichiararsi pendolari.

ART. 2.3.1 - STUDENTI STRANIERI

Lo studente straniero è considerato “*fuori sede*” indipendentemente dal luogo della propria residenza in Italia, a meno che il nucleo familiare di appartenenza non abbia eletto stabilmente residenza sul territorio italiano. In tale ipotesi, la posizione del candidato segue tutte le norme che reggono la posizione degli studenti di cittadinanza italiana.

ART. 3 – REQUISITI RELATIVI ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’attestazione ISEE, di cui al d. lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, e sulla base dei criteri di selezione individuati dal DPCM 9.4.2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Per l’accesso ai benefici di cui al presente bando, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE), sommato con l’Indicatore della Situazione Economica all’Estero, non potrà superare il limite di **€14.500,00** (quattordicimilacinquecento/00). Ai sensi del d. lgs. n. 109/98, art. 3, comma 1, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) del nucleo familiare superi il limite di **€25.500,00** (venticinquemilacinquecento/00).

ART. 4 - IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO - INCREMENTI E RIDUZIONI

ART. 4.1 - IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO IN RELAZIONE AL REDDITO

Ai sensi dell'art. 9 del DPCM del 9/4/2001 e delle disposizioni contenute nella Programmazione Regionale degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario, l'ammontare delle borse di studio, diversificate in ragione della condizione economica e della provenienza degli studenti, è stabilito nel modo seguente (giusto D.M. del 18/06/2004):

- **€1.800,00** (milleottocento/00) + un pasto giornaliero gratuito per lo studente “**in sede**”;
- **€2.600,00** (duemilaseicento/00) per lo studente “**pendolare**”;
- **€4.700,00** (quattromilasettecento/00) per lo studente “**fuori sede**”.

L'importo sopra riportato sarà integralmente corrisposto agli studenti la cui condizione **economica** sia inferiore o uguale ai due terzi del reddito soglia, fissato in **€ 14.500,00** (quattordicimilacinquecento/00). Per valori superiori ai 2/3 l'importo della borsa verrà ridotto nel modo seguente:

ISEE(*)	IMPORTO DELLA BORSA IN EURO		
	STUDENTE FUORI SEDE	STUDENTE PENDOLARE	STUDENTE IN SEDE
Minore o uguale a:	Importo	Importo	Importo
2/3 della € 9.700,00	€ 4.700,00	€ 2.600,00	€ 1.800,00
7/9 della € 11.300,00	€ 4.450,00	€ 2.420,00	€ 1.620,00
8/9 della € 12.900,00	€ 4.200,00	€ 2.240,00	€ 1.440,00
Reddito soglia € 14.500,00	€ 3.950,00	€ 2.060,00	€ 1.260,00

(*) arrotondamento alle centinaia

Dall'importo della borsa l'E.D.I.S.U. Salerno opererà una **detrazione** minima di **€ 540,00** qualora lo studente, nella domanda di partecipazione al concorso, scelga di fruire di un pasto alternativo (fast-food, cestino o similari).

La **detrazione** minima sarà, invece, di **€ 700,00** qualora lo studente opti per un pasto tradizionale.

La detrazione per il pasto (tradizionale o alternativo) è obbligatoria per gli studenti “pendolari” e “fuori sede”.

Allo studente in sede verrà attribuito, d'ufficio e senza alcuna detrazione, un pasto tradizionale.

Dall'importo della borsa l'E.D.I.S.U. Salerno opererà una **detrazione di € 2.500,00** qualora lo studente “fuori sede” concesso risulti, all'esito della pubblicazione delle graduatorie definitive, “assegnatario” di alloggio presso le residenze universitarie.

L'E.D.I.S.U. - Salerno, sulla base dei servizi offerti, determina come segue le detrazioni sull'importo della borsa:

- STUDENTI FUORI SEDE

Alloggio: detrazione di 2.500,00 Euro

Mensa (scelta obbligatoria: almeno un pasto o cestino):

per n. 1 pasto completo tradizionale, detrazione di 700,00 Euro;

per n. 2 pasti alternativi (fast-food, cestino o similari), detrazione di 1080,00 Euro;

per n. 1 pasto alternativo (fast-food, cestino o similari), detrazione di 540,00 Euro;

per n. 2 pasti di cui 1 tradizionale e 1 alternativo, detrazione di 1.240,00 Euro.

Studenti iscritti al “**ulteriore semestre**”:

Alloggio: detrazione di 1.250,00 Euro

Mensa (scelta obbligatoria: almeno un pasto o cestino):

per n. 1 pasto completo tradizionale, detrazione di 350,00 Euro;

per n. 2 pasti alternativi (fast-food, cestino o similari), detrazione di 540,00 Euro;

per n. 1 pasto alternativo (fast-food, cestino o similari), detrazione di 270,00 Euro;

per n. 2 pasti di cui 1 tradizionale e 1 alternativo, detrazione di 620,00 Euro.

Relativamente agli studenti fuori sede, l'EDISU Salerno opererà una detrazione per il pasto sulla base della tipologia prescelta tra quelle innanzi indicate. Tale detrazione sarà quantificata in modo da garantire, comunque, che l'erogazione della quota parte in denaro non sia inferiore a €1.100,00.

Pertanto, lo studente borsista fuori sede, assegnatario di posto alloggio presso le residenze universitarie, fruirà del servizio mensa gratuitamente fino a concorrenza della quota erogata in pasti spettanti, esaurita la quale fruirà di detto servizio alla tariffa prevista per la I categoria.

- STUDENTI PENDOLARI:

Mensa: per 1 pasto tradizionale completo 700,00 Euro;

per 1 pasto alternativo (fast food, cestino o similari), detrazione di 540,00 Euro.

Studenti iscritti al “**ulteriore semestre**”:

Mensa : per 1 pasto tradizionale completo 350,00 Euro;

per 1 pasto alternativo (fast-food, cestino o similari), detrazione di 270,00 Euro.

Alle borse di studio si applica l'esenzione dalla imposizione sui redditi, come da circolare del Ministero delle Finanze n. 109/E del 06/04/1995 relativa al “Trattamento tributario delle borse di studio corrisposte a studenti universitari, Legge 02/12/1991, n. 390 e Legge 13/08/84, n. 476”.

Alle borse di studio si applica l'esenzione dall'Imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi dell'Art. 16 della legge 23/12/2000, n. 388.

Le detrazioni per i pasti non saranno operate per gli studenti dei Conservatori di Avellino e di Salerno, per i quali l'E.D.I.S.U. non può fornire il servizio ristorazione.

ART. 4.2 - INCREMENTI E RIDUZIONI

Ai sensi della normativa vigente l'importo della borsa **può**, compatibilmente con eventuali risorse aggiuntive stanziata dalla Regione Campania, essere:

a) **incrementato** del 100%, nel caso in cui lo studente vincitore della borsa di studio sia diversamente abile **con invalidità non inferiore al 66%** e rientri in una delle categorie di cui alle leggi n. 118/1971, n. 104/1992 e n. 53 dell'8 marzo 2000 e al d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151;

b) **incrementato** del 50%, nel caso in cui l'assegnatario consegua il diploma di laurea e/o di laurea specialistica/magistrale **entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici**. Per beneficiare del suddetto incremento l'interessato dovrà produrre apposita istanza, secondo le modalità indicate al successivo art. 15.12, entro e non oltre il 30 settembre 2011.

Ai sensi della normativa vigente l'importo della Borsa sarà ridotto:

a. del 50% nel caso in cui l'assegnatario sia iscritto ad un *Ulteriore semestre* rispetto

alla durata legale del proprio corso di studi;

b. in relazione al livello di reddito di cui al precedente art. 4.1;

c. **d'ufficio**, delle somme eventualmente dovute all'Ente a qualsiasi titolo.

L'Ente opererà, al momento del pagamento del saldo della quota di borsa di studio, il conguaglio tra quanto gli interessati hanno corrisposto per i servizi eventualmente fruiti e quanto in realtà devono corrispondere, in virtù della posizione conseguita nel concorso.

ART. 4.3 - SERVIZI ABITATIVI - DISPONIBILITA'

L'E.D.I.S.U. Salerno per l'anno accademico 2009/2010 mette a disposizione le residenze universitarie che saranno destinate all'utilizzazione da parte degli studenti per un periodo di mesi dieci, dal mese di ottobre 2009 al mese di luglio 20, a prescindere dalla data di ingresso in residenza.

Per motivi di forza maggiore l'E.D.I.S.U. si riserva di modificare la data di apertura o chiusura.

Il Regolamento delle Residenze Universitarie allegato al presente Bando (appendice n. 7) si considera noto ed accettato con la Conferma della domanda di borsa di studio.

ART. 5 - ATTESTAZIONE ISEE PER I REDDITI DELL'ANNO 2008

ART. 5.1 - RILASCIO E CRITERI

Gli studenti che intendono richiedere, per l'a.a. 2009/2010, i servizi erogati dall'E.D.I.S.U. Salerno, dovranno munirsi in tempo utile, con le modalità di seguito indicate, dell'Attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Al fine di ottenere tale attestazione, lo studente o un suo familiare deve produrre la Dichiarazione Sostitutiva Unica, così come prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 e successive integrazioni e modificazioni, presso:

- **i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) presenti sul territorio nazionale;**
- **il proprio Comune di residenza;**
- **una sede INPS.**

Il possesso dei requisiti relativi alle condizioni reddituali, così come individuati dal precedente art. 3, deve essere documentato attraverso l'**attestazione ISEE**, rilasciata dai competenti Uffici dietro esibizione della **DSU** (Dichiarazione Sostitutiva Unica), che costituisce autocertificazione a tutti gli effetti di legge, con le conseguenze connesse nel caso fosse mendace o non veritiera.

La suddetta DSU, indispensabile per il rilascio dell'attestazione ISEE, deve riportare necessariamente l'indicazione (barrando la casella corrispondente) che la prestazione che si intende richiedere è: "**Prestazioni del diritto allo studio universitario**".

Maggiori e più dettagliate informazioni sono reperibili sul sito:

www.inps.it/Servizi/ISEE/Informazioni/html/GuidaCompilazioneDSU.htm

A pena di esclusione dal Concorso l'attestazione ISEE deve essere presente negli archivi INPS entro:

- le **ore 24.00 del 13 settembre 2009** per gli studenti iscritti agli anni successivi che presentano istanza di partecipazione entro il **3 settembre 2009**;

- le **ore 24.00 del 10 ottobre 2009** per gli studenti iscritti ai primi anni che presentano istanza di partecipazione entro il **30 settembre 2009**;

- le **ore 24.00 del 15 marzo 2010** per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro il **5 marzo 2010**.

Si ricorda che i CAF e gli altri Uffici deputati a ricevere la richiesta d'attestazione ISEE hanno, per legge, 10 gg. di tempo per inviare i dati agli archivi INPS. Per tali motivi si suggerisce di richiederne il rilascio nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del Bando e, comunque, in tempo per consentirne l'acquisizione mediante flussi di dati informatici dal sistema degli archivi INPS nelle seguenti date:

- **14 settembre 2009** per gli studenti iscritti agli anni successivi che presentano istanza di partecipazione entro il 3 settembre 2009;

- **12 ottobre 2009** per gli studenti iscritti ai primi anni che presentano istanza di partecipazione entro il 30 settembre 2009;

- **16 marzo 2010** per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro il 5 marzo 2010.

L'E.D.I.S.U. Salerno declina ogni responsabilità per il mancato reperimento dei dati negli archivi INPS alle date sopra indicate, per cause imputabili agli Uffici preposti al rilascio dell'attestazione o ai candidati stessi.

Il rilascio dell'attestazione ISEE deve essere richiesto da tutti i candidati, anche se il loro reddito non è mutato rispetto all'anno 2007 e se ne hanno già fatto richiesta per lo scorso anno per una qualsiasi altra esigenza.

L'attestazione deve essere riferita ai redditi prodotti nell'anno di **imposta 2008** da tutti i componenti il nucleo familiare del candidato. **Il riferimento al reddito di anni diversi dal 2008 o l'assenza dell'anno di riferimento, sia pure per uno solo dei componenti che sia titolare di reddito, è motivo di esclusione dal concorso.** Laddove esistano redditi prodotti dai germani (fratelli e sorelle) del candidato nell'anno di imposta 2008, il calcolo dell'ISEE deve essere effettuato tenendone conto nella misura totale (100 per cento). La riduzione nella misura del 50 per cento, come previsto dall'art. 5, comma 6, DPCM 9 aprile 2001, viene effettuata in automatico dall'Ente.

Il reddito e il patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare percepiti all'estero nel corso del 2008 devono essere valutati sulla base del cambio medio del 2008; il patrimonio immobiliare localizzato all'estero, posseduto alla data del 31 dicembre 2008, deve essere valutato solo nel caso di fabbricati e deve essere considerato sulla base del valore di € 500,00 al metro quadrato.

La DSU e l'attestazione ISEE devono essere compilate senza errore alcuno, in particolare per quanto attiene ai dati anagrafici dei soggetti presenti in tali documenti, ai loro Codici Fiscali e ai redditi prodotti; ciò al fine di consentire all'Ente sollecite e compiute operazioni di verifica ed elaborazione dei dati. L'attestazione ISEE deve essere richiesta in tempo utile perché i dati siano acquisibili mediante flussi di dati informatici negli archivi INPS entro le date precedentemente indicate. La DSU costituisce autocertificazione a tutti gli effetti di legge e quindi perseguibile, se non veritiera.

La scala di equivalenza riportata nell'attestazione ISEE deve essere calcolata in base al numero di componenti il **“nucleo familiare d'origine”**. Il valore di detta scala potrà essere incrementato secondo quanto previsto dall' art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 109/1998 e s.m.i.. Le maggiorazioni vanno documentate a richiesta dell'Ente, **a pena eliminazione** dal calcolo della scala di equivalenza del valore delle maggiorazioni stesse.

Ai fini del concorso e della valutazione del reddito, il **“nucleo familiare di origine”**, sarà quello risultante alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva (DSU/ISEE), così come definito ai sensi del DPCM 7 maggio 1999, n. 221, e s.m.i., art. 1 bis:

- dal richiedente;
- dai genitori del richiedente, se non legalmente separati o divorziati, e dai figli a loro carico;
- dal genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o separazione;
- da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, anche se non legati da vincolo di parentela;
- da eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

Il candidato, nel caso previsto dal successivo art. 5.3, è obbligato a chiedere il rilascio dell'attestazione secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2 bis delle norme integrate dei Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000, che così recita: "In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo familiare del richiedente può essere integrato, dall'amministrazione pubblica cui compete la disciplina dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro soggetto, che è considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di mantenimento del richiedente". Gli Uffici preposti al rilascio (CAF, Comune o altri) sono obbligati per legge a soddisfare la richiesta del candidato finalizzata agli scopi di cui sopra.

ART. 5.2 - NUCLEO FAMILIARE DEL CANDIDATO ISCRITTO A CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Il nucleo familiare del candidato iscritto a corsi di dottorato di ricerca è formato, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DPCM 9 aprile 2001 e dell'art. 3, comma 2-bis del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai genitori del candidato e dai soggetti a loro carico. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano i requisiti di cui al successivo art. 5.4.

In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai successivi artt. 5.3 e 5.3.1.

ART. 5.3 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2008 NON HA PRODOTTO REDDITI

Per poter inserire in graduatoria coloro che dichiarano di non aver prodotto alcun reddito nel 2008, **ovvero abbiano un Indicatore Situazione Reddittuale (ISR) nullo**, è necessario conoscere, a garanzia di tutti i candidati, su quali proventi costoro abbiano potuto contare anche per affrontare gli studi. Ciò premesso, il candidato deve, **a pena di esclusione dal concorso**, farsi rilasciare un'attestazione ISEE congiunta nella quale vanno riportati:

- a) tutti i componenti del nucleo familiare dello studente, anche se non hanno percepito alcun reddito;
- b) tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto che ha provveduto al sostentamento del candidato e del suo nucleo familiare.

In tal caso, il calcolo del parametro della scala di equivalenza sarà rapportato al numero complessivo dei componenti i due nuclei familiari.

Come già chiarito nel precedente art. 5.1, in questo caso, **gli interessati hanno il diritto di pretendere dagli Uffici competenti per materia che venga loro rilasciata l'attestazione ISEE con riferimento a tutti i componenti e a tutti i redditi dei due nuclei familiari. Gli Uffici di cui sopra hanno l'obbligo di adempiervi, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per effetto dell'art. 3 delle norme integrate dei Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000.**

Esempio: *Lo studente che nella DSU, e quindi nell'attestazione ISEE, non ha alcun reddito da dichiarare per l'anno 2008 attribuibile ai componenti del proprio nucleo familiare d'origine (perché ad esempio disoccupati) deve, comunque, dichiarare il reddito prodotto nell'anno 2008 dal soggetto (parente o altro) che ha provveduto a sostenere economicamente il nucleo familiare dello studente stesso. Il CAF, il comune o altro ufficio competente in materia, è obbligato a rilasciare l'attestazione ISEE congiunta.*

Lo studente, inoltre, nel modulo di partecipazione al concorso, deve indicare, nel riquadro relativo ai componenti il nucleo familiare, i dati anagrafici di tutti coloro che risultano nell'attestazione ISEE congiunta.

ART. 5.3.1 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2008 HA USUFRUITO DI REDDITI E RENDITE ESENTI IRPEF (PENSIONI, INDENNITÀ, ETC.)

Nell'ipotesi in cui il nucleo familiare del candidato abbia usufruito, nell'anno d'imposta 2008, esclusivamente di redditi o rendite esenti IRPEF (*rendite erogate dall'INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per morte; talune borse di studio; pensioni di guerra; pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva; talune pensioni; indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; sussidi a favore degli anziani; pensioni sociali; compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivo non superiore a quanto stabilito dalle leggi in materia; assegni sociali e assegni di mantenimento derivanti da sentenza giudiziaria*), lo studente, pena l'**esclusione dal concorso**, dovrà:

- a) richiedere comunque il rilascio dell'attestazione ISEE per l'anno 2008, **sebbene a valore zero**;
- b) documentare le condizioni sopraindicate nei modi e termini di cui al successivo art. 15.2, improrogabilmente **entro il 3 settembre 2009 (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il 30 settembre 2009 (per gli studenti iscritti ai primi anni) ed entro il 5 marzo 2010 (per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data).**

ART. 5.4 - CANDIDATI "AUTONOMI" DAL NUCLEO FAMILIARE DI ORIGINE

Ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis del D. lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., i candidati che vivono da soli o in un nucleo familiare diverso da quello di origine, così come individuato dal precedente art. 5.1, possono essere considerati "**autonomi**" soltanto se in possesso di **tutti** i seguenti requisiti:

- a) aver lasciato il nucleo familiare di origine da almeno due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- b) occupare un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti del nucleo familiare di origine;
- c) aver prodotto, da almeno due anni antecedenti la partecipazione al concorso, redditi da lavoro dipendente o assimilato non inferiori a **€ 6.500,00** (euro seimilacinquecento/00), con riferimento ad un nucleo familiare di una persona;
- d) aver fiscalmente dichiarato il proprio reddito.

In assenza anche di una sola delle sopraccitate condizioni, il candidato non potrà essere considerato autonomo.

In tal caso, l'attestazione ISEE deve essere riferita ai redditi prodotti nell'anno d'imposta 2008 dai componenti il nucleo familiare di origine, da sommare a quelli di cui eventualmente gode il candidato. Lo studente, inoltre, nel modulo di partecipazione al concorso, deve indicare, nel riquadro relativo ai componenti il nucleo familiare, i dati anagrafici di tutti coloro che risultano nell'attestazione ISEE 2008.

Nel caso in cui i redditi del nucleo familiare di origine siano pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.3 e 5.3.1.

La presente norma non è applicabile agli studenti con cittadinanza straniera, i quali devono attenersi a quanto previsto dagli artt. 5.12 e 15.8.

c) Le condizioni sopraindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.3, improrogabilmente **entro il 3 settembre 2009 (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il 30 settembre 2009 (per gli studenti iscritti ai primi anni) ed entro il 5 marzo 2010 (per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data).**

In mancanza di documentazione, il candidato sarà valutato alla stregua dei criteri del bando ed eventualmente escluso.

ART. 5.5 - CANDIDATI INSERITI IN UN NUCLEO FAMILIARE DIVERSO DA QUELLO DI ORIGINE

I candidati che convivono, seppure da lungo tempo, con soggetti diversi dai componenti il nucleo familiare di origine (vedi art. 5.1), anche se ad essi legati da vincoli di parentela (ad esempio nonni, zii, etc.) e che non rientrano nella fattispecie di cui al precedente art. 5.4 (candidato "autonomo") devono, **a pena di esclusione dal concorso**, produrre una DSU (per il rilascio dell'attestazione ISEE) che sia riferita congiuntamente ai redditi prodotti nell'anno d'imposta 2008:

- a) dai propri genitori e da tutti coloro che risultano, dallo stato di famiglia, quali componenti del nucleo familiare di origine, anche se non legati da vincolo di parentela;
- b) dal candidato stesso;
- c) da altri soggetti che con lui convivono, anche se non sono a lui legati da vincolo di parentela.

ART. 5.6 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI E CASI DI ABBANDONO/AFFIDAMENTO A TERZI

In caso di **separazione o divorzio**, il candidato che fa parte di un nucleo familiare diverso da quello del genitore che percepisce per lui gli assegni di mantenimento deve integrare, nel richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE, **a pena di esclusione dal concorso** e ai sensi dell'art. 5 comma 5 del DPCM 9 aprile 2001, i redditi prodotti nell'anno d'imposta 2008 da tutti i componenti il nucleo familiare del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento con quelli prodotti da tutti i componenti il nucleo familiare con il quale convive.

Nel caso in cui i redditi del nucleo familiare risultino, da attestazione ISEE, pari a zero perché costituiti esclusivamente dagli assegni di mantenimento stabiliti in sentenza, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dal precedente art. 5.3.1.

In assenza di separazione legale o divorzio o di qualsiasi altro provvedimento del giudice, come **nel caso della separazione di fatto**, se i genitori fanno parte di due diversi nuclei familiari, **il nucleo familiare dello studente è integrato con quelli di entrambi i genitori**, a meno che sussista la condizione di abbandono del coniuge che sia accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali (occorre, comunque, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono).

Nel caso di **affidamento a terzi**, a seguito di provvedimento del Tribunale che dispone la decadenza di uno o entrambi i genitori dalla potestà sui figli, il candidato dovrà, **a pena di esclusione dal concorso**, farsi rilasciare un'attestazione ISEE nella quale, oltre all'interessato, vanno riportati tutti i componenti il nucleo familiare del soggetto a cui lo stesso è stato affidato.

Le condizioni sopraindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.4, improrogabilmente **entro il 3 settembre 2009 (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il 30 settembre 2009 (per gli studenti iscritti ai primi anni) ed**

entro il 5 marzo 2010 (per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data).

In mancanza di documentazione, il candidato sarà valutato alla stregua dei criteri del bando ed eventualmente escluso.

Il candidato che per gli a.a. 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Ente, qualora non siano sopravvenute modifiche della propria condizione, è esonerato dall'obbligo di cui sopra.

Il candidato è comunque tenuto a dichiarare tale condizione nella domanda on-line, nonché ad indicare di aver già presentato la relativa documentazione negli anni accademici precedenti.

ART. 5.7 - CANDIDATI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI

I candidati orfani di uno o di entrambi i genitori sono tenuti a dichiarare tale condizione nella domanda on line.

In mancanza della suddetta indicazione, lo studente sarà valutato alla stregua dei criteri del presente Bando ed eventualmente escluso.

Se il candidato è **orfano di entrambi i genitori** la valutazione delle sue condizioni economico-patrimoniali per l'inserimento in graduatoria dipende esclusivamente dai redditi di cui egli abbia goduto nell'anno di imposta 2008, a qualsiasi titolo, indipendentemente dalla presenza delle condizioni richieste dall'art. 5.4 per la sussistenza della condizione di "autonomo".

Qualora tali redditi siano pari a zero, il candidato deve attenersi, pena l'esclusione dal concorso, a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.3 e 5.3.1.

ART. 5.8 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORE SINGLE

I candidati figli di genitori single dovranno dichiarare obbligatoriamente tale condizione nella domanda on-line.

In mancanza della suddetta indicazione, lo studente sarà valutato alla stregua dei criteri del presente Bando ed eventualmente escluso.

I candidati inseriti nel nucleo familiare del genitore single dovranno richiedere il rilascio dell'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti da tutti i componenti il suddetto nucleo familiare.

In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.3 e 5.3.1.

ART. 5.9 - CANDIDATI CONIUGATI O VEDOVI

I candidati coniugati o vedovi dovranno obbligatoriamente dichiarare tale condizione nella domanda on line.

In mancanza della suddetta indicazione, lo studente sarà valutato alla stregua dei criteri del presente Bando ed eventualmente escluso.

I candidati che abbiano regolarmente contratto matrimonio devono farsi rilasciare l'attestazione ISEE relativa ai redditi prodotti nel 2008 da tutti i componenti il nucleo familiare convenzionale formatosi in conseguenza del vincolo matrimoniale contratto, cui appartiene necessariamente anche il coniuge che risultasse a carico IRPEF di un'altra persona.

In caso di redditi pari a zero, il candidato deve attenersi a quanto stabilito dai precedenti artt. 5.3 e 5.3.1.

ART. 5.9.1 - CANDIDATI SEPARATI O DIVORZIATI

In caso di **separazione legale o divorzio** il candidato dovrà dichiarare in DSU, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. i del DPR 917/1986, i redditi derivanti dall'assegno di mantenimento, se ne ha diritto.

Il candidato è, inoltre, tenuto a dichiarare gli eventuali altri redditi di cui abbia goduto nell'anno di imposta 2008 o, in assenza, dovrà attenersi a quanto stabilito dagli artt. 5.3 e 5.3.1.

In caso di **separazione di fatto**, i redditi del candidato e del coniuge vanno comunque sommati.

Le condizioni sopraindicate devono essere documentate, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.5, **improrogabilmente entro il 3 settembre 2009 (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il 30 settembre 2009 (per gli studenti iscritti ai primi anni) ed entro il 5 marzo 2010 (per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data).**

Il candidato che, per gli a.a. 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Ente, laddove non siano intervenuti cambiamenti, è esonerato dall'obbligo di documentazione di cui sopra.

Il candidato è comunque tenuto a dichiarare tale condizione nella domanda on line, nonché ad indicare di aver già presentato la relativa documentazione negli anni accademici precedenti.

In mancanza di documentazione, il candidato sarà valutato alla stregua dei criteri del bando ed eventualmente escluso.

ART. 5.10 - CANDIDATI CON STATUS DI RELIGIOSO IN COMUNITÀ

I candidati che rivestono lo status di "**religioso in comunità**" e che non siano "autonomi" ai sensi del precedente art. 5.4, devono richiedere il rilascio di un'attestazione ISEE riferita alla somma dei redditi prodotti dai componenti la Comunità in cui vivono ed ai relativi indicatori economici, così come risultano dal certificato di convivenza di cui al DPR 30 maggio 1989, n. 223, rilasciato dal Comune competente per territorio.

La condizione sopraindicata deve essere documentata, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.6, **improrogabilmente entro il 3 settembre 2009 (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il 30 settembre 2009 (per gli studenti iscritti ai primi anni) ed entro il 5 marzo 2010 (per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data).**

Il candidato che appartiene ad una comunità religiosa nella quale tutti i componenti hanno fatto **voto di povertà** dovrà, **pena l'esclusione dal concorso**:

a) richiedere comunque il rilascio dell'attestazione ISEE per l'anno 2008, sebbene a valore zero;

b) documentare la condizione sopraindicata nei modi e termini di cui al successivo art. 15.6, **improrogabilmente entro il 3 settembre 2009 (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il 30 settembre 2009 (per gli studenti iscritti ai primi anni) ed entro il 5 marzo 2010 (per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data).**

Il candidato che, per gli a.a. 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, abbia già documentato di trovarsi in una delle suddette situazioni al momento della partecipazione al concorso bandito dall'Ente, laddove non siano intervenuti cambiamenti, è esonerato dall'obbligo di documentazione di cui sopra.

In mancanza di documentazione, il candidato sarà valutato alla stregua dei criteri del bando ed eventualmente escluso.

ART. 5.11 - CANDIDATI CON STATUS DI RIFUGIATO POLITICO O APOLIDE

Per candidati ai quali è stato riconosciuto lo status di “**rifugiato politico**” o “**apolide**” la valutazione delle condizioni economico-patrimoniali viene effettuata alla stregua di quanto disposto dall’art. 3, limitatamente ai redditi ed al patrimonio esistenti in Italia.

Lo status di “rifugiato politico” o “apolide” deve essere documentato, nei modi e termini di cui al successivo art. 15.7, **improrogabilmente entro il 3 settembre 2009 (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il 30 settembre 2009 (per gli studenti iscritti ai primi anni) ed entro il 5 marzo 2010 (per gli studenti che, ai sensi dell’art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data).**

In mancanza di documentazione, il candidato sarà valutato alla stregua dei criteri del bando ed eventualmente escluso.

ART. 5.12 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE UE (DIVERSO DALL’ITALIA) E NON UE

In fase di compilazione del modulo/domanda questi candidati devono compilare gli appositi campi. Devono, inoltre, presentare la documentazione indicata nell’art. 15.8 del presente bando **improrogabilmente entro il 3 settembre 2009 (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il 30 settembre 2009 (per gli studenti iscritti ai primi anni) ed entro il 5 marzo 2010 (per gli studenti che, ai sensi dell’art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data).**

In mancanza di documentazione, il candidato sarà valutato alla stregua dei criteri del bando ed eventualmente escluso.

ART. 5.13 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE BISU (BASSO INDICATORE DI SVILUPPO UMANO)

La norma di cui al precedente art. 5.12 è applicabile anche agli studenti che provengono dai Paesi cd. BISU.

Costoro sono tenuti, altresì, a depositare, a comprova dell’autocertificazione, **improrogabilmente entro il 3 settembre 2009 (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il 30 settembre 2009 (per gli studenti iscritti ai primi anni) ed entro il 5 marzo 2010 (per gli studenti che, ai sensi dell’art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data)** la documentazione indicata dall’art. 15.9.

In mancanza di documentazione, il candidato sarà valutato alla stregua dei criteri del bando ed eventualmente escluso.

ART. 6 – REQUISITI DI MERITO – CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l’accesso ai benefici di cui al presente bando, il candidato deve essere in possesso anche del requisito del merito, come definito dagli articoli 3, 4 e 6 del DPCM 9.4.2001, ed esplicitato nei seguenti articoli.

ART. 6.1 - TIPOLOGIA DEI CORSI DI STUDIO - ANNO DI “PRIMA IMMATRICOLAZIONE”

Ai fini del presente articolo sono da considerarsi come appartenenti allo stesso tipo i seguenti “**corsi di studio**”:

1. Corsi di “**tipo A**”:
 - a) corsi di laurea;
 - b) corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico;
 - c) diplomi accademici di primo livello (per gli iscritti ai Conservatori).

Per gli studenti iscritti per l’a.a. 2009/2010 a questo tipo di corsi per “*anno di prima immatricolazione*” si intende l’anno accademico in cui, dopo il conseguimento del diploma di

scuola media superiore, ci si è immatricolati o iscritti per la prima volta ad uno di tali corsi presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.

2. Corsi di “**tipo B**”:
 - a) corsi di laurea specialistica (biennale);
 - b) corsi di laurea magistrale (biennale);
 - c) diplomi accademici di secondo livello (per gli iscritti ai Conservatori).

Per gli studenti iscritti per l'a.a. 2009/2010 a questo tipo di corsi per “anno di prima immatricolazione” si intende l'anno accademico in cui ci si è immatricolati o iscritti per la prima volta a tale tipo di corso presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano.

3. Corsi di “**tipo C**”:
 - a) scuole di specializzazione obbligatorie per l'esercizio della professione (escluse quelle di area medica ex d. lgs. n. 368/1999);
 - b) SICSI;
 - c) corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n. 210/1998).

In questo caso, per “*anno di prima immatricolazione*” si intende l'anno accademico in cui ci si è iscritti per la prima volta rispettivamente ad una scuola di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione, alla SICSI o ad un corso di dottorato di ricerca.

Per l'accesso al concorso il candidato iscritto ad uno dei suddetti tipi di corso deve possedere i requisiti di merito di seguito indicati.

ART. 6.2 – CANDIDATI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO, DI SPECIALIZZAZIONE OBBLIGATORIA PER LA PROFESSIONE, DI SICSI, DI DOTTORATO DI RICERCA E DI CONSERVATORIO.

Possono partecipare al concorso, nei termini già specificati dai precedenti artt. 1.1 e 1.2, gli studenti iscritti **per la prima volta**:

- a) al primo anno di un corso di “**tipo A**”;
- b) al primo anno di un corso di “**tipo B**”;
- c) al primo anno di corsi di **tipo “C”**;

Sono esclusi dalla partecipazione gli iscritti ai corsi di specializzazione dell'area medica di cui al d. lgs. n. 368/1999.

Per i suddetti candidati l'inserimento in graduatoria e la posizione all'interno della stessa sono determinati esclusivamente dai requisiti di reddito posseduti.

Agli studenti iscritti al **primo anno** la seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento, entro il 10 agosto 2010 di un livello minimo di merito di 20 crediti.

La borsa è **revocata** agli studenti iscritti al primo anno di tali corsi i quali, entro il 30 novembre 2010, non abbiano conseguito almeno 20 crediti.

In casi eccezionali, debitamente documentati, il termine del 30 novembre 2010, può essere differito di non oltre tre mesi, per il conseguimento del livello minimo di merito richiesto, al fine di evitare la revoca.

In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalente alla borsa in denaro devono essere restituiti secondo le modalità previste dal presente bando, entro sei mesi dalla data della notifica della revoca, con possibilità di definire accordi intesi a procedere al recupero anche su base rateale.

Il numero dei crediti sarà verificato in automatico, senza alcuna richiesta del candidato, mediante il sistema informatico in uso. Le modalità di corresponsione della borsa di studio per

idonei assegnatari iscritti al “primo anno” sono regolamentate dal successivo art. 14 relativo all’anticipo e al saldo delle borse stesse.

ART. 6.3 - CANDIDATI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

ART. 6.3.1 - REQUISITI MERITO

Possono partecipare al concorso, nei termini già specificati dai precedenti artt. 1.1 e 1.2, gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di un corso di laurea, di un corso di laurea specialistica o magistrale, di un corso di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico.

A decorrere dall’anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1) ed entro il 10 agosto 2009, i candidati devono, inoltre, aver conseguito un numero di crediti formativi, che dovranno essere regolarmente registrati negli archivi informatici dell’Università entro il suddetto termine, nella misura di seguito precisata:

- se iscritti ai corsi di laurea o ai Diplomi Accademici di I livello dei Conservatori di Avellino o di Salerno:

- a) n. 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, ove previsti all’atto dell’ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
- b) n. 80 crediti se iscritti al terzo anno;
- c) n. 135 crediti se iscritti al VII semestre;

- se iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico:

- a) n. 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto dell’ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
- b) n. 80 crediti se iscritti al terzo anno;
- c) n. 135 crediti se iscritti al quarto anno;
- d) n. 190 crediti se iscritti al quinto anno;
- e) n. 245 crediti se iscritti al sesto anno, ove previsto;
- f) n. 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l’ultimo anno di corso, se iscritti ad un “*ulteriore semestre*”;

- se iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale o ai Diplomi Accademici di II livello dei Conservatori di Avellino o di Salerno:

- a) n. 30 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto dell’ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
- b) n. 80 crediti se iscritti ad un “*ulteriore semestre*”.

Per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale (biennale) ai suddetti crediti vanno aggiunti gli eventuali crediti conseguiti in eccesso rispetto ai 180 necessari per il completamento del corso di laurea.

Detti maggiori crediti, conseguiti in eccesso nel precedente corso di studio, saranno considerati solo ai fini della collocazione in graduatoria, fermo restando che la votazione media viene calcolata con riferimento ai suddetti n. 30 o ai n. 80 crediti.

I crediti conseguiti all’interno del progetto Erasmus, o di altri progetti di **mobilità internazionale**, sono validi ai fini del calcolo del merito se superati e regolarmente convalidati dalla Facoltà di appartenenza entro il **10 agosto 2009**.

ART. 6.3.2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Quanto alla **durata della concessione del beneficio**, i candidati iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico non devono aver superato, a partire dall'**anno di prima immatricolazione** e compreso il semestre al quale si iscrivono per l'a.a. 2009/2010:

- se iscritti a corsi di laurea triennale, un periodo massimo di iscrizione di sette semestri;
- se iscritti a corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre;
- se iscritti a corsi di laurea specialistica o magistrale (biennale), un periodo di cinque semestri.

Sono esclusi dal concorso i candidati già in possesso di un titolo universitario, sia del cd. "*Nuovo Ordinamento*" sia del cd. "*Vecchio Ordinamento*", che sia di pari livello del titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso di laurea che frequenteranno nell'a.a. 2009/2010.

ART. 6.4 - CANDIDATI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE OBBLIGATORIA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, DI SICSI, DI DOTTORATO DI RICERCA

Gli iscritti ai corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione, ai corsi SICSI, di dottorato di ricerca non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n. 210/1998, devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti didattici.

Quanto alla durata della concessione del beneficio, i candidati iscritti a questi corsi non devono aver superato, a partire dall'anno di prima immatricolazione o iscrizione (vedi art. 6.1), un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

ART. 6.5 - CANDIDATI CHE HANNO EFFETTUATO VARIAZIONI DI CARRIERA (PASSAGGIO, RINUNCIA, DECADENZA, ABBREVIAZIONE DI CORSO, TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEIO)

Per i candidati che in anni accademici precedenti hanno effettuato un **passaggio** da un corso di studi di "**tipo A**" (art. 6.1) ad un altro corso dello stesso "**tipo A**", il numero di crediti previsti nel piano di studi statutario (indicato con **NCT** nella formula per il calcolo dell'indice di merito **IM** nell'art. 8) ed il numero dei crediti dovuti (indicato con **NCD** nella medesima formula) sono quelli previsti per il totale di anni di permanenza all'Università a decorrere dall'anno di prima immatricolazione (vedi art. 6.1).

In tal caso, il numero di crediti maturati al **10 agosto 2009** (**NC** nella formula per il calcolo dell'indice di merito **IM** nell'art. 8) è comprensivo dei crediti relativi ad esami convalidati, anche se conseguiti nella pregressa carriera universitaria, purché regolarmente registrati negli archivi informatici dell'Università, così come previsto anche dalla Programmazione Annuale approvata dalla Giunta Regionale della Campania.

Il calcolo dell'indice di merito viene effettuato con le modalità sopra illustrate anche nell'ipotesi di studenti che :

- a) hanno effettuato un passaggio da un corso di studi di "**tipo B**" (art. 6.1) ad un altro dello stesso "**tipo B**";
- b) nel corso della loro carriera hanno effettuato un trasferimento da altro Ateneo;
- c) nel corso della loro carriera risultino rinunciatari o decaduti dagli studi, qualora gli siano stati convalidati crediti conseguiti nella pregressa carriera universitaria;
- d) avendo conseguito la laurea, si iscrivono ad un corso di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, beneficiando di abbreviazione di corso.

Nel caso di candidati **rinunciatari** o **decaduti** ai quali non siano stati convalidati crediti conseguiti nella pregressa carriera universitaria, il numero di crediti previsti nel piano di studi

statutario (**NCT**) e il numero dei crediti dovuti (**NCD**), sono quello previsto per il totale di anni di permanenza all'Università, a decorrere dall'anno di iscrizione al nuovo corso di studi dalla rinuncia o decadenza.

Non sono ammessi al concorso i candidati che abbiano già conseguito, in caso di variazioni di carriera, una borsa di studio per lo stesso anno di corso di pari livello per il quale viene proposta istanza ai sensi del presente Bando. Gli studenti che per l'anno accademico 2009/2010 risulteranno iscritti al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo di quello dal quale provengono non sono ammessi al concorso. Essi potranno partecipare dall'anno accademico successivo.

ART. 6.6 - CANDIDATI CHE RICONGIUNGONO LA CARRIERA DOPO INTERRUZIONE

Ai sensi dell'art. 8, commi 4, 5, 6 e ss, del DPCM 9 aprile 2001, il periodo di interruzione degli studi, in caso di ricongiungimento della carriera, non viene preso in considerazione e non incide, quindi, negativamente sul conseguimento del requisito del merito se tra l'inizio e la fine di detto periodo non siano stati compiuti atti di carriera universitaria (cambio di corso, presentazione piano di studi, sostenimento esami, ecc.). Il periodo di interruzione non viene, inoltre, preso in considerazione in ciascuno dei seguenti casi:

- a) se lo studente non ha versato le tasse di iscrizione per almeno due anni accademici;
- b) per lo svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile (un anno);
- c) per la nascita di ogni figlio, nel caso di studentesse (un anno);
- d) per infermità gravi e prolungate del candidato, debitamente certificate.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli studenti rinunciatari o decaduti che si reimmatricolano.

ART. 7 – STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ

Il presente articolo regola la partecipazione al concorso degli studenti che rientrano in una delle categorie di cui alla legge n. 118/1971, alla legge n. 104/1992, alla legge n. 53/2000 e al d. lgs. n. 151/2001 o che siano invalidi in misura non inferiore al 66 %.

ART. 7.1 - REQUISITI DI MERITO

I candidati diversamente abili, con invalidità non inferiore al 66%, sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari, ma sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Per l'accesso al concorso devono possedere i requisiti di merito di seguito indicati.

I candidati diversamente abili con invalidità non inferiore al 66% devono maturare, entro il **10 agosto 2009**, un numero di crediti ridotto del 40% rispetto al numero indicato per gli anni successivi dall'art. 6.3.1 e, per i primi anni, dall'art. 6.2.

Per i candidati diversamente abili con invalidità non inferiore al 66% che risulteranno vincitori "concessi" del concorso (coloro cioè la cui posizione in graduatoria rientrerà all'interno del numero di borse di studio ripartite sulla base dei fondi a disposizione) potrà essere prevista, compatibilmente con eventuali risorse aggiuntive stanziata dalla Regione Campania, un incremento della borsa di studio pari al 100% di quella spettante.

Non si applicano agli studenti diversamente abili con invalidità non inferiore al 66% le condizioni regolamentate dai successivi artt. 14 e 14.2.

ART. 7.2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Quanto alla **durata della concessione del beneficio, ai fini dell'assegnazione di borse di**

studio, di contributi per mobilità internazionale e di servizi abitativi, i candidati non devono aver superato, a partire **dall'anno di prima immatricolazione** (vedi art. 6.1) e compreso il semestre al quale si iscrivono per l'a.a. 2009/2010.

- se iscritti a corsi di laurea, un periodo massimo di iscrizione di nove semestri;
- se iscritti a corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri;
- se iscritti a corsi di laurea specialistica o magistrale, un periodo di sette semestri.

ART. 7.3 - SERVIZI ABITATIVI

Gli studenti diversamente abili che necessitano di interventi particolari, quali, ad esempio, la presenza di un accompagnatore in alloggio, devono segnalare per iscritto tali esigenze al momento della consegna dell'alloggio.

Allo studente con disabilità risultato assegnatario di alloggio non è richiesta alcuna integrazione tariffaria per l'ospitalità dell'eventuale accompagnatore. La fruizione del servizio mensa da parte dell'accompagnatore è disciplinato dal Regolamento per il Rilascio del Tesserino Magnetico e per l'Accesso al Servizio di Ristorazione per l'a.a. 2009/2010.

Qualora il numero di concessi fuori sede diversamente abili sia inferiore alla disponibilità dei posti l'E.DI.S.U potrà assegnare gli alloggi appositamente attrezzati nell'ordine alle seguenti categorie:

1. a studenti fuori sede idonei con accesso a pagamento;
2. a studenti fuori sede esclusi con accesso a pagamento;
3. a studenti non fuori sede concesso con accesso a pagamento;
4. a studenti non fuori sede non concesso con accesso a pagamento.

ART. 8 – INDICE DI MERITO

L'indice di merito (**IM**) viene calcolato sulla base della seguente formula:

$$IM = \{[(NC-NCD):(NCT-NCD)] + [(VM-(K \times 12)-18):12]\} + 2$$

dove:

NC = numero dei crediti conseguiti **entro il 10 agosto 2009**;

NCD = numero dei crediti dovuti ai sensi art. 6.3.1 del presente Bando;

NCT = numero dei crediti previsti nel piano di studi statutario;

VM = votazione media riportata negli esami superati, così come comunicata dagli Uffici di Segreteria;

K = coefficiente che assume valore **1** per gli studenti che usufruiscono di "bonus" e valore **0** per quelli che non ne usufruiscono.

ART. 9 – BONUS PER IL CONSEGUIMENTO DEL REQUISITO MINIMO DI MERITO

In applicazione dell'art. 6, comma 6 del DPCM 9 aprile 2001 e dell'art. 16.12 della Programmazione Regionale, per il conseguimento del requisito minimo di merito di cui al precedente art. 6.3, allo studente iscritto ad un corso di laurea, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica o magistrale (biennale), **verrà assegnato in automatico** (per i partecipanti a concorsi precedenti, sulla base della posizione memorizzata elettronicamente) un "bonus" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, pari a:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il secondo anno accademico;

- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il quarto anno accademico e per anni successivi.

La quota parte non fruita del bonus può essere utilizzata negli anni accademici successivi, ma in nessun caso per un numero di bonus superiore a quello per l'anno accademico nel quale ne hanno beneficiato per la prima volta.

Il "bonus" maturato e non fruito nel corso di laurea, per un massimo di 15 (quindici) crediti, può essere utilizzato per il conseguimento del requisito minimo di merito di cui al precedente art. 6.3.1, dal candidato iscritto agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica o magistrale (biennale).

Per gli studenti che fruiscono del "bonus", il termine "NC" nel calcolo dell'indice di merito (**IM** nella formula dell'art. 8) non terrà conto dei crediti assegnati a titolo di "bonus" dall'Ente. I candidati, dunque, che risulteranno "idonei" per effetto dei "bonus" saranno collocati nelle graduatorie di riferimento in posizione successiva a quella dei candidati, con pari punteggio, che non hanno fruito di crediti a titolo di "bonus".

A parità di punteggio relativamente al merito, quindi, gli studenti che non hanno usufruito del bonus prederanno in graduatoria coloro che se ne sono avvalsi.

ART. 10 – GRADUATORIE – COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE

ART. 10.1 - TIPOLOGIA DELLE GRADUATORIE

L'esito del concorso verrà definito attraverso la compilazione dei seguenti tre tipi di graduatorie:

1. Graduatorie **Provvisorie**;
2. Graduatorie **Definitive**;
3. Graduatorie **Assestate**

ognuna delle quali redatta secondo i criteri fissati ai successivi artt. 10.2, 10.3 e 10.4 e distinta in:

- a) graduatoria unica riservata ai candidati **iscritti per la prima volta al primo anno**;
- b) graduatorie riservate ai candidati **iscritti ad anni successivi al primo**.

Le **graduatorie provvisorie** saranno elaborate sulla base dei dati prelevati dagli archivi INPS e Università, nonché, per gli studenti iscritti al Conservatorio, dalla documentazione relativa al merito rilasciata dallo stesso.

Ultimate le verifiche conseguenti all'inoltro di eventuali **istanze di rettifica** avverso i dati delle graduatorie provvisorie (vedi art. 11), saranno pubblicate le **graduatorie definitive** nelle quali saranno, tra l'altro, inseriti i candidati provenienti da altri atenei la cui istanza sia pervenuta dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

Si precisa che si procederà d'ufficio all'allineamento dei dati di merito (**avvenuta iscrizione, regolare pagamento delle tasse di iscrizione e della tassa regionale, crediti conseguiti, media riportata, etc.**) con la seguente tempistica:

1. **14 Settembre 2009** per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso entro il 3 settembre 2009 ai fini dell'elaborazione delle graduatorie provvisorie;
2. **28 Settembre 2009** per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso entro il 3 settembre 2009 ai fini dell'elaborazione delle graduatorie definitive;
3. **12 Ottobre 2009** per gli studenti iscritti ai primi anni che abbiano presentato

domanda di partecipazione al concorso entro il 30 settembre 2009 ai fini dell'elaborazione delle graduatorie provvisorie;

4. **22 Ottobre 2009** per gli studenti iscritti ai primi anni che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso entro il 30 settembre 2009 ai fini dell'elaborazione delle graduatorie definitive;
5. **16 Marzo 2010** per gli studenti che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso entro il 5 marzo 2010 ai fini dell'elaborazione delle graduatorie provvisorie assestate;
6. **30 Marzo 2010** per gli studenti che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso entro il 5 marzo 2010 ai fini dell'elaborazione delle graduatorie definitive assestate.

Avverso le graduatorie definitive gli interessati potranno ricorrere al TAR Campania entro gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione delle stesse (vedi art. 10.5).

Entro il **me­se di giugno 2010**, sarà effettuato l'**assestamento** definitivo delle graduatorie, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 10.4.

Gli studenti che effettuano passaggi di Facoltà, di corso di laurea o di ordinamento nell'ambito dell'Università degli Studi di Salerno potranno vedere modificata nella graduatoria definitiva assestata la propria posizione a seguito delle opportune verifiche di merito da parte dei competenti uffici dell'Università degli Studi di Salerno.

I criteri che soprintendono alla redazione delle graduatorie sono quelli indicati nei successivi articoli.

ART. 10.2 - GRADUATORIA UNICA RISERVATA A STUDENTI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO

Ogni tipo di graduatoria, così come individuata al precedente art. 10.1, relativa agli studenti **iscritti al primo anno** viene redatta senza distinzione tra tutti i corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica o magistrale (biennale), di specializzazione, di SICSI, di dottorato di ricerca e del Conservatorio ed è ordinata in modo crescente sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'art. 3. I candidati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 5.3.1 vengono collocati in graduatoria sulla base di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari a zero.

In caso di parità dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), la precedenza sarà data al candidato più giovane di età.

Nella suddetta graduatoria unica sarà assicurata almeno una borsa di studio tra tutti i candidati iscritti a tutti i corsi di studio di "**tipo A**", almeno una borsa di studio tra tutti i candidati iscritti a corsi di studio di "**tipo B**" ed almeno una borsa di studio tra tutti i candidati iscritti a ciascuno dei corsi di studio di "**tipo C**".

Per l'individuazione dei tipi di corso si veda l'art. 6.1.

ART. 10.3 - GRADUATORIE RISERVATE AGLI STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO SUDDIVISE PER CORSI DI LAUREA ED ANNO DI IMMATRICOLAZIONE

Le graduatorie dei candidati iscritti ad anni successivi al primo saranno compilate raggruppando i candidati per anno di prima immatricolazione e per corso di studi. In ognuno di questi raggruppamenti i candidati saranno collocati in ordine di indice di merito decrescente (art. 8) e di numero crescente di "bonus" assegnato (vedi art. 9).

In caso di parità di indice di merito nelle graduatorie si darà la precedenza, nell'ordine:

a) alla condizione economica riferita all'ISEE del nucleo familiare, in ordine crescente (per i candidati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 5.3.1. la condizione economica riferita

all'ISEE del nucleo familiare è pari a zero);

b) agli idonei beneficiari al concorso per l'anno 2008/2009;

c) agli idonei non beneficiari al concorso per l'anno 2008/2009;

d) al più giovane di età;

e) alla maggiore distanza, valutata in chilometri, tra il luogo di residenza del concorrente e la sede dei corsi.

Per gli studenti che fruiscono del "bonus" (art. 9), il termine "NC" nel calcolo dell'indice di merito non tiene conto dei crediti assegnati a titolo di "bonus" dall'Ente. I candidati che, dunque, risulteranno "idonei" per effetto dei "bonus" saranno collocati nella graduatoria di competenza in posizioni successive a quella dei candidati, con pari punteggio, che non hanno fruito di crediti a titolo di "bonus".

ART. 10.4 - RIASSESTAMENTO DELLE GRADUATORIE

Entro il mese di aprile 2010 si procederà ad un riassetamento delle graduatorie, integrandole con l'inserimento dei candidati indicati all'art. 1.4, lett. a), b), c), d), e), f). La posizione dei candidati, indicati all'art. 1.4, risultati idonei, sarà definita, procedendo ad un confronto con i vincitori beneficiari e non beneficiari già collocati nelle graduatorie definitive approvate entro dicembre 2009 fermo restando i limiti di concessione delle stesse.

A seguito della pubblicazione delle graduatorie provvisorie riassestate i candidati indicati all'art. 1.4, lett. a), b), c), d), e), f) risultati esclusi potranno presentare istanze di rettifica ai sensi del successivo art. 11.

Successivamente all'approvazione delle graduatorie definitivamente riassestate, che avverrà entro il mese di giugno 2010, il fondo eventualmente residuo verrà utilizzato per lo scorrimento delle graduatorie e, quindi, per la concessione di ulteriori borse di studio.

ART. 10.5 - PUBBLICAZIONE

Tutte le graduatorie saranno pubblicate nell'Albo dell'E.DI.S.U. ed in quello dell'Università degli Studi di Salerno.

Tale pubblicazione corrisponderà, ad ogni effetto, quale notifica agli interessati.

Ogni avviso concernente il presente Bando verrà pubblicato con le stesse modalità; anche tale pubblicazione equivale a notifica, ad ogni effetto, a tutti gli interessati.

Le graduatorie saranno altresì pubblicate sul sito dell'Università degli Studi di Salerno all'indirizzo: http://www.unisa.it/uffici/Ufficio_Diritto_allo_Studio/diritto_allo_studio.php nonché sul sito dell'E.DI.S.U.: www.edisu.sa.it secondo scadenze diversificate:

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro le seguenti date:

- entro il mese di settembre 2009 per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo che presentano istanza di partecipazione entro il 3 settembre 2009;

- entro il mese di ottobre 2009 per gli studenti iscritti ai primi anni che presentano istanza di partecipazione entro il 30 settembre 2009;

Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro le seguenti date:

- entro il mese di ottobre 2009 per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo che presentano istanza di partecipazione entro il 3 settembre 2009;

- entro il mese di ottobre 2009 per gli studenti iscritti ai primi anni che presentano istanza di partecipazione entro il 30 settembre 2009;

Le graduatorie provvisorie di riassetamento, relative alle posizioni degli studenti di cui all'art. 1.4, lett. a), b), c), d), e), f) saranno pubblicate entro il mese di aprile 2010.

Le graduatorie definitive di riassetamento, relative alle posizioni degli studenti di cui all'art. 1.4, lett. a), b), c), d), e), f) saranno pubblicate entro il mese di giugno 2010 .

ART. 10.6 - ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Gli assegnatari di borse di studio e le quote a loro spettanti saranno resi noti in sede di pubblicazione della graduatoria definitiva, tenuto conto dei fondi concretamente disponibili, in rapporto agli iscritti all'Università per ogni anno di immatricolazione e per ciascun corso di laurea alla data del 31/03/2009.

L'operazione di riparto delle borse di studio, comprensive dei servizi abitativi, garantirà l'assegnazione di almeno una borsa di studio per ogni anno e per ogni corso di laurea, laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica o magistrale, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (con l'esclusione di quelli di area medica ex d.lgs. n. 368/1999), di SICSI, di dottorato di ricerca e dei Conservatorio di Avellino e di Salerno.

ART. 11 - RETTIFICHE E RICORSI

ART. 11.1 - RETTIFICHE

Dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e provvisorie di assestamento avverso il provvedimento di esclusione dal concorso o avverso l'esito riportato nelle stesse, gli interessati potranno proporre istanza di rettifica, **improrogabilmente entro il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione delle relative graduatorie provvisorie.**

La presentazione delle istanze di rettifica è consentita esclusivamente via WEB. L'istanza è costituita da un modulo on line, da compilare a cura del concorrente secondo le indicazioni ivi riportate, reperibile sul sito dell'Ente: www.edisu.sa.it, mediante il link presente sulla home page, o anche collegandosi al sito www.unisa.it - menù principale – Servizi On Line studenti "Area Utente" selezionando *login* e immettendo nome utente e *password* personale.

La compilazione e conferma dell'istanza di rettifica è possibile utilizzando qualsiasi personal computer connesso ad "internet" – in qualsiasi giorno ed ora – sino al termine di scadenza di sette giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

Gli studenti del Conservatorio di Avellino e Salerno, invece, dovranno far pervenire, secondo le modalità indicate all'art. 1.3.1 del Bando, istanza di rettifica cartacea, utilizzando il modello predisposto ed allegato al presente Bando - Appendice n. 5 - reperibile sul sito dell'Ente e/o presso la Segreteria del Conservatorio.

Istanze inviate con diverse modalità non saranno prese in considerazione.

Con la presentazione dell'istanza di rettifica i concorrenti potranno chiedere:

- 1) il riesame della documentazione già depositata;**
- 2) il riallineamento reddito da archivi INPS;**
- 3) il reinserimento nucleo familiare;**
- 4) il reinserimento codice fiscale;**
- 5) la variazione dell'opzione pasto;**
- 6) il cambio status (da fuori sede a pendolare e viceversa).**

Si segnala che in caso di rettifiche dei dati di reddito il candidato deve rivolgersi all'Ufficio presso il quale ha richiesto l'attestazione ISEE (vedi art. 5.1) e seguire le stesse procedure adottate in fase di primo rilascio di detta attestazione. I dati rettificati devono essere disponibili negli archivi INPS il giorno successivo alla scadenza dei termini per le domande di riesame relative alle graduatorie provvisorie. Una volta inoltrata la richiesta agli Uffici competenti per il rilascio dell'attestazione ISEE (Caf, INPS, Comuni e altro), al fine di consentire una corretta individuazione delle operazioni da effettuare, sui candidati incombe l'obbligo di darne

immediata comunicazione nell'istanza di riesame stessa. In mancanza, l'Ente terrà conto dei dati sulla base dei quali il candidato ha conseguito l'esito riportato nella graduatoria provvisoria.

Si precisa che i soli partecipanti alla scadenza del 5 marzo 2010 potranno richiedere il riesame della domanda successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria di assestamento che sarà pubblicata entro il mese di aprile 2010.

Non saranno prese in esame le istanze pervenute successivamente alla scadenza del termine.

Non è consentita l'istanza di rettifica intesa a produrre e/o completare la documentazione non prodotta entro i termini indicati all'art. 15 del presente Bando.

ART. 11.2 - RICORSI

Avverso le graduatorie definitive e definitive di assestamento i candidati potranno ricorrere al TAR Campania entro gg. 60 (sessanta) dalla pubblicazione delle stesse, la quale avverrà con le modalità indicate nell'art. 10.5.

ART. 12 – STUDENTI VINCITORI “CONCESSI” O “IDONEI” - BENEFICI

ART. 12.1 – VINCITORI “CONCESSI”

Per i **vincitori del concorso, indicati nelle rispettive graduatorie con il termine “CONCESSO”** (coloro, cioè, la cui posizione in graduatoria rientra all'interno del numero di borse di studio ripartite sulla base dei fondi a disposizione) si prevede:

- a) l'assegnazione di una somma in denaro nei limiti indicati al precedente art. 4;
- b) l'accesso al servizio ristorazione (vedi art. 13.5);
- c) l'assegnazione di contributi per la mobilità internazionale, **se richiesti** (vedi art. 13.6);

d) il rimborso da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati ai sensi dell'art. 5, comma 20, della Legge 24/12/93 n. 537. Il rimborso delle tasse universitarie verrà effettuato dall'Università, cui l'E.DI.S.U. invierà gli elenchi degli aventi diritto;

e) il rimborso da parte dell'Ente della tassa regionale di € 62,00 (sessantadue/00) fissata dalla legge 28/12/1995, n. 549 (tale operazione contabile viene effettuata d'ufficio secondo i criteri stabiliti al successivo art. 17). L'E.DI.S.U. comunicherà alle Agenzie delle Entrate competenti per territorio l'elenco di coloro che avranno ottenuto il rimborso della tassa regionale;

f) **l'assegnazione di servizi abitativi, che saranno erogati ai soli studenti fuori sede utilmente collocati in graduatoria.**

ART. 12.2 – VINCITORI “IDONEI”

Gli studenti **vincitori** del concorso, ma **non assegnatari della borsa** per esaurimento dei fondi, **indicati nelle rispettive graduatorie con il termine “IDONEO”**, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio ristorazione, ad eccezione degli iscritti al primo anno cui si applica l'importo più basso delle tariffe determinate dall'Ente (€ 1,50 per il pasto alternativo; € 2,00 per il pasto tradizionale v. art. 13.5 del Bando).

Ai candidati “Idonei” saranno garantiti:

a) il rimborso da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati ai sensi dell'art. 5, comma 20, della Legge 24/12/93 n. 537. Il rimborso delle tasse universitarie viene effettuato dall'Università, cui l'E.DI.S.U. invierà gli elenchi degli aventi diritto;

b) il rimborso da parte dell'Ente della tassa regionale di € 62,00 (sessantadue/00) dovuta ai sensi della legge n. 549/1995 cit. (tale operazione viene effettuata d'ufficio, senza necessità di farne domanda, secondo quanto precisato al successivo art. 17).

L'E.DI.S.U. comunicherà alle Agenzie delle Entrate competenti per territorio l'elenco di coloro che avranno ottenuto il rimborso della tassa regionale.

ART. 13 – MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E DEI SERVIZI

ART. 13.1 - BORSE DI STUDIO

Le borse di studio saranno corrisposte nei termini previsti dal DPCM del 9/04/2001 e subordinatamente agli effettivi accrediti dei fondi da parte della Regione Campania.

Le modalità di erogazione saranno regolate come segue.

Per gli studenti iscritti ai primi anni:

a) il 50% dell'importo della borsa, da cui verrà detratta la quota del pasto prescelto e, se assegnatari di posto alloggio presso le residenze universitarie, la quota riferita al servizio abitativo, entro il 31 dicembre 2009;

b) il restante 50% dopo l'acquisizione dei fondi e dopo la verifica del conseguimento di venti crediti entro il 10 agosto 2010;

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo:

a) il 50% dell'importo della borsa, da cui verrà detratta la quota del pasto prescelto e, se assegnatari di posto alloggio presso le residenze universitarie, la quota riferita al servizio abitativo, entro il 31 dicembre 2009.

b) il restante 50% dopo l'acquisizione dei fondi.

Per gli studenti del Conservatorio risultati vincitori "concessi" dall'importo della I rata non sarà effettuata la detrazione per il pasto.

ART. 13.2 - SERVIZI ABITATIVI - CONSEGNA

Gli studenti che risultino concessi di posto alloggio saranno avvisati con mezzo idoneo (telegramma, etc.) e dovranno presentarsi presso l'E.DI.S.U., alle ore e nelle date che saranno ivi specificate, per la sottoscrizione dell'atto di presa in consegna del posto alloggio, secondo le modalità previste nel Regolamento delle Residenze Universitarie.

Gli studenti iscritti al settimo semestre, che usufruiscono del beneficio dimezzato, hanno diritto all'alloggio per soli 5 mesi. Al momento della consegna dell'alloggio dovranno dichiarare se intendono fruire a pagamento del servizio anche per i 5 mesi successivi.

I vincitori assegnatari dell'alloggio che presentino rinuncia espressa all'alloggio perderanno l'intero beneficio (servizi e prestazione in denaro).

Perderanno altresì l'intero beneficio coloro che, convocati per la consegna dell'alloggio, non si presenteranno nelle date previste, fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento delle Residenze Universitarie.

Completata l'assegnazione degli alloggi ai borsisti assegnatari, si procederà, nel caso di residua disponibilità di posti alloggio, ad uno scorrimento delle graduatorie.

ART. 13.3 – SERVIZI ABITATIVI - TARIFFE

La tariffa per la fruizione degli alloggi è determinata, per posti alloggio corrispondenti allo standard ottimale offerto, in **€2.500,00** (duemilacinquecento/00) per la durata di dieci mesi.

Essa, comunque calcolata, non comprende i servizi accessori comuni, eventualmente presenti nelle residenze (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: servizio lavanderia, etc.)

La detrazione di € **2.500,00** verrà effettuata direttamente dall'importo della borsa di studio spettante ai vincitori "concessi" iscritti ad anni successivi.

Per gli studenti "concessi" dei primi anni la detrazione di € **2.500,00** sarà effettuata solo per metà sulla prima rata della borsa di studio, per un importo pari a 5 mesi di locazione, mentre la restante quota sarà a carico dello studente e successivamente conguagliata sulla seconda rata.

Per gli studenti iscritti al settimo semestre, che usufruiscono del beneficio dimezzato, la detrazione di € **1.250,00** (pari a 5 mesi di locazione) verrà effettuata direttamente dall'importo della borsa di studio spettante ai vincitori "concessi".

ART. 13.4 - SERVIZI ABITATIVI – DOCUMENTAZIONE

Gli studenti assegnatari del posto alloggio, nelle date che saranno specificate nell'apposita comunicazione, dovranno produrre la documentazione prevista nel Regolamento delle Residenze Universitarie ed eventualmente quella ulteriormente specificata nella suddetta comunicazione.

Il Regolamento delle Residenze Universitarie, che contiene le norme di comportamento e i diritti degli studenti, è consultabile anche sul sito internet: www.edisu.sa.it.

Con l'assegnazione del posto letto viene garantito l'arredo convenzionale della stanza, esclusa la biancheria da bagno (asciugamani, etc.) cui deve provvedere l'assegnatario (Regolamento delle Residenze).

Gli studenti che non presenteranno i documenti indicati nel presente articolo saranno immediatamente sottoposti a revoca del beneficio (servizi e prestazione in denaro).

ART. 13.5 - SERVIZIO RISTORAZIONE E RELATIVI COSTI

Gli studenti concessi e idonei possono godere, nei limiti delle norme del presente bando, del servizio ristorazione, erogato della Mensa Universitaria di Fisciano, dal 01/01/2010 e sino al 31/12/2010.

Per gli **studenti del primo anno "Idonei"** il servizio ristorazione è fruibile alla tariffa minima prevista dall'Ente (pari ad € 2,00 per un pasto tradizionale completo e ad € 1,50 per un pasto alternativo).

Per gli **studenti iscritti ad anni successivi al primo "Idonei"** il servizio è del tutto gratuito fino al 31/12/2010.

Per tutti gli **studenti "Concessi"**, sia che siano iscritti al **primo anno** sia che siano iscritti ad **anni successivi al primo**, il servizio è gratuito, fino al 31/12/2010.

I candidati "**esclusi**" e **quelli destinatari di provvedimento di revoca dell'idoneità** sono tenuti a corrispondere la tariffa di € 3,00 per un pasto tradizionale completo ed € 2,50 per un pasto alternativo, salvo conguaglio nel caso abbiano già pagato il corrispettivo riferito alla categoria inferiore.

Gli studenti che hanno presentato domanda di Borsa di Studio non dovranno presentare altra domanda per il rilascio del Tesserino Mensa, e accederanno presso la Mensa di Fisciano dal 1 ottobre 2009 secondo la propria fascia di appartenenza come da Regolamento per il Rilascio del Tesserino Magnetico e per l'Accesso al Servizio di Ristorazione per l'a.a. 2009/2010.

Una volta effettuata **la scelta del pasto**, nella domanda di Borse di Studio, **non sarà più possibile**, salvo istanza di rettifica presentata nei termini e con le modalità di cui all'art. 11.1, **modificare tale scelta**.

Allo studente fuori sede che, a seguito di istanza di rettifica, cambi il proprio status in “pendolare” e non abbia scelto un pasto coerente (pasto tradizionale o pasto alternativo) con il proprio nuovo status, verrà assegnato d’ufficio un pasto tradizionale.

Gli studenti vincitori di borsa di studio hanno titolo a consumare i pasti presso la mensa nei periodi di apertura della stessa e fino al 31/12/2010.

Nessun rimborso è dovuto per la mancata utilizzazione del servizio mensa, né per la mancata consumazione dei pasti nei periodi di chiusura del servizio a seguito delle sospensioni delle attività didattiche.

Il presente articolo non si applica agli studenti dei Conservatori di Avellino e Salerno, a cui l’E.DI.S.U. non assicura il servizio ristorazione.

ART. 13.6 – CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE - SOCRATES/ERASMUS

L’E.DI.S.U. Salerno concede agli studenti vincitori di borsa di studio per il programma SOCRATES/ERASMUS per l’anno accademico 2009/2010 presso l’Università degli Studi di Salerno e presso il Conservatorio **un contributo integrativo.**

Gli studenti, beneficiari di borsa di studio degli Organismi di Gestione DSU, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso di laurea, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica o magistrale, di dottorato di ricerca, di specializzazione obbligatoria per l’esercizio della professione (ad eccezione di quelli di area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368), del Conservatorio ad una integrazione della Borsa di Studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia promossi dall’Unione Europea, che non comunitari.

Il contributo viene erogato a condizione che costoro siano risultati “idonei” oppure “concessi” nella graduatoria definitiva assestata per il conferimento di Borsa di Studio per l’a.a. 2009/2010.

A tal fine, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, l’Ente provvederà a destinare ai borsisti Socrates/Erasmus una integrazione della borsa di importo pari a 500 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all’estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dall’università italiana che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione. Dall’importo del contributo integrativo concesso dall’E.DI.S.U. (€ 500,00) è dedotto l’ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell’Unione Europea o su accordo bilaterale anche non comunitario. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è concesso sino all’importo di 100 euro per i paesi europei e sino all’importo di 500 euro per i paesi extraeuropei.

Gli studenti interessati, se nelle condizioni di cui al Bando di Concorso per il conferimento della Borsa di Studio a.a. 2009/2010, potranno presentare la richiesta di contributo integrativo per la mobilità internazionale, barrando l’apposito riquadro del modello di domanda di partecipazione al concorso.

Ove non sia possibile concedere i predetti contributi a tutti i richiedenti, l’E.DI.S.U. procederà all’attribuzione degli stessi sulla base di apposita graduatoria.

Tali benefici sono attribuiti anche agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio, sulla base di apposita graduatoria riservata.

L’E.DI.S.U. provvederà ad erogare il contributo, al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti dal programma.

La somma ottenuta quale contributo per mobilità internazionale è cumulabile con la somma spettante quale borsa di studio in contanti e/o servizi. I contributi per la realizzazione di progetti

di mobilità internazionale sono incompatibili con ogni altra contribuzione concessa allo stesso titolo da Enti pubblici o privati.

Il candidato avente diritto al contributo deve produrre, nei modi e termini fissati dal successivo art. 15.11, la documentazione ivi elencata a pena di decadenza dal diritto di fruire del beneficio.

ART. 14 – SALDO DELLE BORSE DI STUDIO (II RATA) – RESTITUZIONE IMPORTI

Agli **studenti iscritti al primo anno** dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica o magistrale la seconda rata della borsa di studio è corrisposta al conseguimento, **entro il 10 agosto 2010**, di un livello minimo di merito di **20 crediti (art. 13.1)**.

Agli **studenti iscritti ad anni successivi al primo** dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica o magistrale, la seconda rata della Borsa di Studio sarà corrisposta successivamente alla pubblicazione della Graduatoria Assestata Definitiva (artt. 10.1 e 13.1).

ART. 14.1 - INCASSO DELLE SOMME

L'importo delle borse di studio può essere prelevato presso tutti gli sportelli operanti sul territorio nazionale dell'Istituto Tesoriere dell'Ente.

Ogni comunicazione relativa alle modalità di pagamento sarà pubblicata sul sito dell'Ente ed inviata all'interessato via e-mail. Sull'importo dovuto saranno trattenute le spese di commissione bancaria a carico dello studente.

ART. 14.2 - RESTITUZIONE DELL'IMPORTO DELLA BORSA E DI ALTRE SOMME NON SPETTANTI

Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica o magistrale che non avranno conseguito almeno 20 crediti entro il 30 novembre 2010, sono tenuti alla restituzione della prima rata della borsa di studio eventualmente ricevuta in acconto.

Altresì sono tenuti alla restituzione delle somme percepite, denaro e servizi, gli studenti iscritti al **primo anno** o ad **anni successivi** che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 19 del presente Bando.

Nella fattispecie di cui sopra, le somme già riscosse dagli studenti e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente fruiti devono essere restituiti dagli iscritti ai primi anni entro un anno a far data dalla notifica del provvedimento di esclusione e/o restituzione. Gli studenti iscritti ad anni successivi devono restituire l'importo in un'unica soluzione entro un mese dall'adozione del provvedimento di revoca. La restituzione dovrà avvenire secondo le modalità comunicate dall'Ente. In caso di inadempienza, alla fine del mese di gennaio 2012 saranno attivate le procedure legali per il recupero forzoso.

Tale articolo non si applica nel caso di studenti diversamente abili con invalidità non inferiore al 66%.

ART. 14.3 - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DELLE SOMME ASSEGNATE

Gli importi erogati a qualsiasi titolo (borsa di studio, contributo per mobilità internazionale, premio laurea, rimborso tassa regionale e/o rimborso servizio ristorazione) che non vengono riscossi entro la seconda eventuale emissione di durata annuale saranno incamerati dall'Ente.

ART. 15 - DOCUMENTAZIONE

Per partecipare al concorso i candidati che rientrano nelle tipologie previste dall'art. 5 del Bando devono far pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio dell'Università degli Studi di Salerno (sito presso l'Edificio del Rettorato, II piano, stanza n. 12) la documentazione di seguito indicata, a pena di decadenza dal diritto di fruire dei vantaggi connessi al particolare status autocertificato o, a seconda dei casi, di esclusione dal concorso.

La documentazione in oggetto, unitamente all'apposito modulo (Appendice n. 3 del Bando di Concorso, reperibile sul sito dell'Ente), compilato, in ogni sua parte, a cura dell'interessato, firmato e corredato da copia del documento di riconoscimento, deve pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio alternativamente:

- a) **a mezzo posta raccomandata AA. RR., indirizzata a Ufficio Diritto allo Studio – Università degli Studi di Salerno – via Ponte Don Melillo, 84084 Fisciano (SA). Non sarà comunque presa in considerazione la documentazione che, pur spedita entro i termini, dovesse pervenire all'Ufficio oltre i termini di scadenza previsti;**
- b) **di persona o per mezzo di propri incaricati (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00);**
- c) **a mezzo fax al numero: 089/966305**

Non è consentita l'istanza di rettifica intesa a produrre e/o completare la documentazione non prodotta entro i termini indicati dal presente articolo, che sono perentori.

ATTENZIONE: Per tutti i candidati indicati dall'art. 1.4 lett. a), b), c), d), e), f), che possono presentare istanza di partecipazione entro il 5 marzo 2010, la data ultima per la presentazione della documentazione di cui al presente articolo è fissata improrogabilmente al 5 marzo 2010 (nell'orario d'ufficio: 9.00 – 12.00 dal lunedì al venerdì).

ART. 15.1 - CANDIDATI “FUORI SEDE”

ART. 15.1.1 – STUDENTI NON ASSEGNATARI DI POSTO ALLOGGIO

Il candidato dichiaratosi “fuori sede” nella domanda on-line concorre **automaticamente** all'assegnazione del posto alloggio presso le residenze universitarie.

Gli studenti che non risultino assegnatari di posto alloggio, ad eccezione degli studenti stranieri che conservano sempre lo status di fuori sede (salvo quelli il cui nucleo familiare risiede in Italia), dovranno documentare la loro condizione di “fuori sede” (per avere diritto, se “concessi” alla corresponsione della borsa prevista per i “fuori sede”) consegnando, previa esibizione dell'originale, dal giorno successivo alla conclusione della fase di consegna degli alloggi a tutti i borsisti beneficiari in prima istanza o a seguito di scorrimento della graduatoria e fino al giorno 30 ottobre 2009 per gli iscritti ad anni successivi al primo e 10 novembre 2009 per gli iscritti ai primi anni, la seguente documentazione:

- a) contratto di locazione ad uso abitativo della durata di almeno mesi dieci nell'anno accademico 2009/2010, ritualmente registrato. Se il candidato ha stipulato un precedente contratto che scade nei mesi successivi alla data di scadenza del concorso potrà presentare un nuovo contratto che, cumulato con il precedente, completi il periodo di mesi 10 (dieci) nell'anno accademico 2009/2010;
- b) copia autentica dell'avvenuta denuncia alle Autorità di PS ai sensi della legge n. 191 del 18 maggio 1978, recante in chiaro il nominativo del candidato e, se la denuncia è

stata fatta dal soggetto locatario, copia del documento di identificazione di quest'ultimo.

I contratti di "comodato d'uso di alloggio" o i contratti "verbali" non sostituiscono i contratti di locazione registrati.

L'elenco dei soggetti che risultano aver concesso in locazione alloggi ai concorrenti sarà integralmente trasmesso alle Autorità tributarie.

In mancanza della suddetta documentazione, lo studente, pur essendosi dichiarato "fuori sede" nella domanda, decadrà dal beneficio dell'intera borsa di studio che sarà, pertanto, revocato integralmente.

ART. 15.1.2 - STUDENTI AMMESSI A PARTECIPARE AL CONCORSO ENTRO LA SCADENZA DEL 5 MARZO 2010.

Il candidato "fuori sede" che partecipa al concorso per l'assegnazione di borse di studio e contributi per mobilità internazionale entro la scadenza del **5 marzo 2010** non può concorrere per l'attribuzione dei posti alloggio e, qualora intenda far valere il proprio status di "fuori sede", è tenuto a documentarlo **entro e non oltre il 5 marzo 2010** con le modalità indicate dall'art. 15.1.1.

In mancanza della suddetta documentazione, lo studente, pur essendosi dichiarato "fuori sede" nella domanda, decadrà dal beneficio dell'intera borsa di studio che sarà, pertanto, revocato integralmente.

ART. 15.2 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2008 HA USUFRUITO DI REDDITI E RENDITE ESENTI IRPEF (pensioni, indennità, etc.)

I candidati il cui nucleo familiare abbia usufruito nell'anno d'imposta 2008 esclusivamente di redditi e/o rendite esenti IRPEF, come meglio specificati nel precedente art. 5.3.1, dovranno produrre, **improrogabilmente entro il 3 settembre 2009 (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il 30 settembre 2009 (per gli studenti iscritti ai primi anni) ed entro il 5 marzo 2010 (per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data), con le modalità indicate al primo comma del presente art. 15**, documentazione atta a comprovare l'esistenza e l'ammontare complessivo di tali redditi e/o rendite per l'anno d'imposta 2008 (ad es.: i certificati di riscossione della pensione rilasciati dalle Poste da gennaio a dicembre 2008, il prospetto analitico rilasciato dall'INPS o dall'INAIL, etc.), **pena l'esclusione dal concorso.**

ART. 15.3 - CANDIDATI "AUTONOMI"

Lo studente che si è dichiarato "autonomo" dal nucleo familiare di origine, ai sensi dell'art. 5.4, deve produrre **improrogabilmente entro il 3 settembre 2009 (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il 30 settembre 2009 (per gli studenti iscritti ai primi anni) ed entro il 5 marzo 2010 (per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data), con le modalità indicate al primo comma del presente art. 15**, la seguente documentazione:

a) documenti fiscali comprovanti il possesso, da almeno due anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di propri redditi da lavoro dipendente od assimilato, non inferiori ad **€6.500,00** con riferimento ad un nucleo familiare di una persona;

b) documentazione atta a comprovare che occupa, da almeno due anni antecedenti la data di presentazione della domanda, un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti del nucleo familiare di origine (ultima dichiarazione ICI e/o visure catastali relativi a tale alloggio).

In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno valutate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all'esclusione dal concorso dell'interessato.

ART. 15.4 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI E CASI DI ABBANDONO/AFFIDAMENTO A TERZI.

I candidati figli di genitori separati o divorziati devono presentare **improrogabilmente entro il 3 settembre 2009 (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il 30 settembre 2009 (per gli studenti iscritti ai primi anni) ed entro il 5 marzo 2010 (per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data), con le modalità indicate al primo comma del presente art. 15**, copia o estratto della sentenza di separazione /divorzio dai quali si evinca il genitore affidatario e l'eventuale assegno di mantenimento. Se esso è l'unico sostentamento del nucleo familiare si applica l'art. 5.3.1.

I candidati devono, altresì, fornire il relativo provvedimento del giudice qualora:

- a) sia intervenuta l'omologazione della separazione consensuale da parte del giudice (art. 711 c.p.c.);
- b) sia stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità del matrimonio (art. 126 c.c.);
- c) sia consentita la diversa residenza dei due genitori a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice (art. 708 c.p.c.);
- d) uno o entrambi i genitori sia stato escluso dalla potestà sui figli o siano stati adottati nei suoi confronti i provvedimenti di cui all'art. 333 e ss c. c.;
- e) si sia verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 98, e successive modificazioni, e sia stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
- f) sussista abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali (occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono).

In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all'esclusione dal concorso dell'interessato.

I candidati figli di genitori separati o divorziati o in situazione di abbandono/affidamento che abbiano già documentato tale condizione all'atto della domanda di partecipazione al concorso bandito dall'Ente negli anni accademici 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, **qualora non siano intervenute modifiche della propria condizione, non sono tenuti a documentare** nuovamente le condizioni di cui sopra. Nella domanda on-line dovranno, esclusivamente, indicare la propria condizione familiare e segnalare l'anno accademico nel quale hanno presentato la relativa documentazione.

ART. 15.5 - CANDIDATI SEPARATI O DIVORZIATI

I candidati separati legalmente o divorziati dovranno produrre, **improrogabilmente entro il 3 settembre 2009 (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il 30 settembre 2009 (per gli studenti iscritti ai primi anni) ed entro il 5 marzo 2010 (per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data), con le modalità indicate al primo comma del presente art. 15**, copia o estratto della sentenza di separazione/divorzio dai quali si evinca l'eventuale assegno di mantenimento. Se esso è l'unico sostentamento del nucleo familiare si applica l'art. 5.3.1.

In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno valutate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all'esclusione dal concorso dell'interessato.

I candidati separati legalmente o divorziati che abbiano già documentato tale condizione nella domanda di borsa di studio 2006/2007, 2007/2008 o 2008/2009, **qualora non siano intervenute modifiche della propria condizione, non sono tenuti a documentare nuovamente le condizioni di cui sopra.** Nella domanda on line dovranno, esclusivamente, indicare la propria condizione familiare e segnalare l'anno accademico nel quale hanno presentato la relativa documentazione.

ART. 15.6 - CANDIDATI CON STATUS DI RELIGIOSO IN COMUNITÀ

I candidati con status di “religioso in comunità” (vedi art. 5.10) dovranno produrre, **improrogabilmente entro il 3 settembre 2009 (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il 30 settembre 2009 (per gli studenti iscritti ai primi anni) ed entro il 5 marzo 2010 (per gli studenti che, ai sensi dell’art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data), con le modalità indicate al primo comma del presente art. 15,** documentazione atta a comprovare la propria convivenza anagrafica all’interno di una comunità religiosa (certificato di convivenza anagrafica rilasciato dal Comune competente per territorio).

Inoltre se tutti i componenti di tale comunità hanno fatto voto di povertà, il candidato dovrà produrre negli stessi termini sopra indicati anche documentazione comprovante tale condizione (vedi art. 5.10).

In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno valutate secondo i criteri fissati dal Bando, fino all’esclusione dal concorso dell’interessato.

I candidati che abbiano già documentato tale condizione nella domanda di borsa di studio 2006/2007, 2007/2008 o 2008/2009, **qualora non siano intervenute modifiche della propria condizione, non sono tenuti a documentare nuovamente le condizioni di cui sopra.** Nella domanda on line dovranno, esclusivamente, indicare la propria condizione familiare e segnalare l'anno accademico nel quale hanno presentato la relativa documentazione.

ART. 15.7 – CANDIDATI CON STATUS DI RIFUGIATO POLITICO O APOLIDE

I candidati con status di “rifugiato politico” o “apolide” (art. 5.11) dovranno produrre, **improrogabilmente entro il 3 settembre 2009 (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il 30 settembre 2009 (per gli studenti iscritti ai primi anni) ed entro il 5 marzo 2010 (per gli studenti che, ai sensi dell’art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data), con le modalità indicate al primo comma del presente art. 15,** la seguente documentazione:

- permesso di soggiorno per “asilo politico”, rilasciato dalla Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato;

ovvero:

- certificazione di apolidia, rilasciata dal Ministero dell’Interno su richiesta dell’interessato mediante apposita procedura amministrativa, la cui domanda va fatta tramite la Questura competente.

In mancanza di tale documentazione, le condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno valutate secondo i criteri fissati dall’art. 5.11 del Bando, fino all’esclusione dal concorso dell’interessato.

ART. 15.8 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE UE (DIVERSO DALL’ITALIA) E NON-UE

La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri, così come individuati all’art. 5.12, certificata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta

in lingua italiana dagli Uffici Consolari o Diplomatici aperti nel Paese del candidato, viene valutata dall'E.DI.S.U. - Salerno ai sensi del D.P.R. 31/08/1999, n. 394, secondo le modalità previste dalla normativa che regola il concorso.

Le Autorità delle Nazioni aderenti alla Convenzione dell'Aja firmata il 5.10.1961 devono apporre "l'Apostille" (apposita timbratura scritta in lingua francese, attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'autorità rilasciante) sui documenti dalle stesse rilasciati.

Nel caso in cui i candidati appartengano a Paesi in cui non è possibile ottenere la documentazione certificata nei modi di cui al precedente comma, la stessa può essere presentata secondo i criteri fissati dall'art. 33, comma 4 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i..

La documentazione deve essere consegnata all'Università degli Studi di Salerno **improrogabilmente entro il 3 settembre 2009 (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il 30 settembre 2009 (per gli studenti iscritti ai primi anni) ed entro il 5 marzo 2010 (per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data), con le modalità indicate al primo comma del presente art. 15,** e deve attestare, a pena di esclusione dal concorso:

a) la composizione del nucleo familiare del concorrente, con l'indicazione di coloro che convivono con il capo famiglia alla data di presentazione della domanda;

b) l'attività lavorativa svolta da ciascuno dei componenti il nucleo familiare nell'anno 2008 ed il reddito percepito, espresso nella moneta del proprio paese e convertito in Euro;

c) il patrimonio relativo ai fabbricati di tutti i componenti il nucleo familiare, compresa l'indicazione della superficie in metri quadri. Qualora non si possieda alcun patrimonio, ciò andrà espressamente specificato nella documentazione;

d) il patrimonio mobiliare di tutti i componenti il nucleo familiare.

I candidati devono anche dichiarare i redditi ed i patrimoni eventualmente percepiti e posseduti in Italia dal nucleo familiare.

I candidati che ottengono il rilascio dell'attestazione ISEE devono produrre comunque i documenti sopra elencati, a pena di esclusione dal concorso.

ART. 15.9 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE BISU

Per i candidati di nazionalità estera provenienti dai paesi risultanti particolarmente poveri in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano (BISU), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, da consegnare all'Università degli Studi di Salerno **improrogabilmente entro il 3 settembre 2009 (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il 30 settembre 2009 (per gli studenti iscritti ai primi anni) ed entro il 5 marzo 2010 (per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data), con le modalità indicate al primo comma del presente art. 15.**

I Paesi BISU sono così individuati: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Capo Verde, Chad, Comoros, Congo (Repubblica democratica), Costa d'Avorio, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Haiti, Kiribati, Lao People's Dem. Rep., Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malati, Maldive, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica Centro Africa, Randa, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Salomon, Islands, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia.

La certificazione deve attestare che il candidato non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad un'università nel Paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Ateneo, tale certificazione può essere rilasciata da questa Università. In mancanza di tale documentazione, le

condizioni economico-patrimoniali del candidato saranno vagliate secondo i criteri fissati dall'art. 5.13 del Bando, fino all'esclusione dal concorso dell'interessato.

Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, laurea specialistica o magistrale (biennale), la certificazione di cui al precedente comma potrà essere rilasciata da uno degli Enti italiani abilitati alla presentazione di garanzia di copertura economica, di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione nelle università italiane di studenti stranieri.

In tal caso, il suddetto Ente si impegna per conto del candidato iscritto al primo anno a restituire l'acconto di borsa di studio eventualmente ricevuto se questi, entro la data del 30 novembre 2010, non avrà adempiuto, qualora vi sia tenuto, agli obblighi previsti dall'art 14.2.

ART. 15.10 – CANDIDATI DIVERSAMENTE ABILI

Per il candidato diversamente abile con invalidità non inferiore al 66%, la situazione di disabilità deve risultare negli archivi informatici dell'Università degli Studi di Salerno, **improrogabilmente entro il 3 settembre 2009 (per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo), il 30 settembre 2009 (per gli studenti iscritti ai primi anni) ed entro il 5 marzo 2010 (per gli studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data).**

In mancanza, i dati di merito del candidato inadempiente saranno valutati secondo i criteri indicati dall'art. 6 e non verranno concesse le agevolazioni previste dal presente bando.

Gli studenti del Conservatorio di Avellino e di Salerno diversamente abili dovranno produrre in originale, **entro il 5 marzo 2010**, secondo le modalità indicate all'art. 1.3.1, la documentazione rilasciata dalle competenti Autorità comprovante tale status.

In mancanza, i dati di merito del candidato inadempiente saranno valutati secondo quanto esposto all'art. 6.

ART. 15.11 – CANDIDATI FRUITORI DI PROGETTI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE

A conclusione del corso di studi all'estero nell'ambito di un progetto di mobilità internazionale, gli interessati dovranno produrre all'Ufficio Diritto allo Studio dell'Università degli Studi di Salerno (sito presso l'Edificio del Rettorato, II piano, stanza n. 12) entro il **26 febbraio 2011**, a pena di decadenza dal diritto di fruire dei benefici:

- a) copia del contratto sottoscritto con l'Ateneo di provenienza;
- b) documentazione dell'Università straniera presso la quale si è fruito della borsa dalla quale si evincano la data d'inizio e quella della conclusione del soggiorno;
- c) documentazione dell'Ateneo di appartenenza dalla quale si evinca il conseguimento dei risultati previsti dal programma.

Per motivi connessi al rispetto delle procedure, il contributo sarà versato in un'unica soluzione dopo l'esame della documentazione di cui sopra.

ART. 15.12 - CANDIDATI RICHIEDENTI L'INTEGRAZIONE DELLA BORSA PER CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA NEI TERMINI

I candidati che hanno conseguito il diploma di laurea, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica o magistrale nell'a.a. 2009/2010, entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, possono usufruire, ai sensi dell'art. 4.2 lett b) del presente Bando, dell'integrazione della Borsa di Studio nella misura del 50%.

I candidati interessati dovranno produrre entro e non oltre il **30 settembre 2011** all'Ufficio

Diritto allo Studio dell'Università degli Studi di Salerno (sito presso l'Edificio del Rettorato, II piano, stanza n. 12), idonea istanza con autodichiarazione relativa al conseguimento del titolo.

ART. 16 – CONTROLLI E SANZIONI

L'E.DI.S.U. - Salerno controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, per gli aspetti relativi alla condizione economica, svolgendo le verifiche necessarie, anche con controlli a campione, che devono interessare annualmente almeno il venti per cento dei concessi.

Nell'espletamento di tali controlli, l'E.DI.S.U. - Salerno può richiedere idonea documentazione, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

L'E.DI.S.U. - Salerno nell'effettuare i pagamenti delle borse di studio, invia gli elenchi dei beneficiari all'Amministrazione Finanziaria ai sensi dell'art. 22, commi 2 e 3 della Legge n. 390/91; l'E.DI.S.U., inoltre, provvede a trasmettere all'Amministrazione Finanziaria l'elenco degli studenti “fuori sede” che hanno consegnato il contratto di locazione, unitamente ai dati relativi agli alloggi utilizzati dagli studenti medesimi.

Al fine di assicurare il rispetto dei termini per l'erogazione delle borse di studio, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti potranno essere eseguiti anche successivamente alla erogazione dei benefici.

La tecnologia informatica di cui l'Ente è provvista, le convenzioni attivate con il Ministero delle Finanze (SIATEL), e gli archivi INPS offrono la possibilità di verificare compiutamente e con incroci adeguati le condizioni economico-patrimoniali dei candidati e di ogni singolo appartenente al loro nucleo familiare, risultanti dalla dichiarazione unica rilasciata per ottenere l'attestazione ISEE.

La consultazione del SIATEL (Sistema Interscambio Anagrafe Tributaria Enti Locali) consente anche di verificare se un membro del nucleo familiare ha percepito somme per aver espletato lavori temporanei a favore di soggetti terzi che a diverso titolo ne abbiano fatto espressa denuncia, anche se all'insaputa degli stessi interessati.

Dell'attività di controllo non sarà data altra comunicazione, ritenendosi così soddisfatte le condizioni previste dagli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

L'Ente si avvarrà dei dati presenti negli archivi delle Istituzioni Universitarie, del Ministero delle Finanze e dell'INPS, riservandosi la facoltà di sospendere pagamenti a qualsiasi titolo nel caso dovesse ritenere necessari approfondimenti delle autocertificazioni.

Le conseguenze, in caso di autocertificazione falsa o mendace, sono quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e dall'art. 23 della L. n. 390/1991.

L'E.DI.S.U. - Salerno è tenuto a segnalare all'Autorità Giudiziaria le autocertificazioni mendaci o non veritiere, affinché questa giudichi circa la sussistenza dei seguenti reati:

- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 c.p.);
- truffa e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640 e 640 bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.).

L'E.DI.S.U., per effetto dell'art. 23 L. n. 390/91, dovrà:

- richiedere il pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita, attivando procedure di recupero forzoso, se necessario;
- escludere l'interessato da ogni successiva possibile partecipazione a propri concorsi, per tutta la durata del corso di studi.

In ogni caso, gli elenchi degli assegnatari e degli idonei saranno inviati all'Agenzia delle Entrate, competente per territorio in base al luogo di residenza dei singoli interessati, così come imposto dall'art. 23 della legge 390/1991.

ART. 17 – TASSE REGIONALI - MODALITÀ DI RIMBORSO

Gli aventi diritto, ovvero sia i "Concessi" che gli "Idonei", riceveranno il rimborso della tassa regionale, senza che sia necessario alcun atto di iniziativa personale.

L'Ente comunicherà alle Agenzie delle Entrate competenti per territorio l'elenco di coloro che avranno ottenuto il rimborso della tassa regionale.

ART. 18 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal concorso gli studenti che:

a) non risultino iscritti all'Università degli Studi di Salerno per l'a.a. 2009/2010 o al Conservatorio di Musica di Avellino e di Salerno, nei termini previsti dall'art. 1.4 del presente Bando;

b) che, provenendo da altri Atenei, non abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1.1.2 del presente Bando;

c) che, effettuando trasferimenti e/o passaggi nell'ambito dell'Ateneo di Salerno, non abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6.5 del presente bando;

d) che abbiano già conseguito un titolo universitario di livello pari (anche se conseguito all'estero e non riconosciuto in Italia) a quello che aspirano a conseguire a conclusione del corso di studi che frequenteranno nell'a.a. 2009/2010 v. (art. 6.1);

e) per i quali non risulti definita e registrata negli archivi dell'Università nei termini previsti dal presente Bando la propria posizione con riferimento agli atti di carriera ed a quelli amministrativi (art. 6.5), se ed in quanto abbiano richiesto il trasferimento da altro Ateneo o una qualsiasi variazione di carriera tra quelle previste dall'art. 6.5 del Bando;

f) che non abbiano fornito, entro i termini fissati da eventuali richieste da parte dell'Ente, i chiarimenti sulla documentazione presentata;

g) che non abbiano prodotto domanda di partecipazione al concorso **entro le ore 24:00 del giorno 3 settembre 2009 (se studenti iscritti agli anni successivi al primo) ovvero entro le ore 24:00 del giorno 30 settembre 2009 (se iscritti ai primi anni) ovvero entro le ore 24:00 del giorno 5 marzo 2010 (se rientranti nelle categorie di studenti che, ai sensi dell'art. 1.2, possono presentare istanza di partecipazione entro tale ultima data).**

h) che non posseggano i requisiti di merito e di reddito di cui agli artt. 3, 6 e 7 del bando;

i) che non abbiano compilato il modulo/domanda in maniera corretta e completa, impedendo l'immediato reperimento dei dati negli archivi INPS e/o dell'Università e, quindi, l'elaborazione elettronica delle graduatorie;

j) la cui attestazione ISEE non sia stata rilasciata secondo i criteri previsti dal presente Bando oppure che, avendo dichiarato di trovarsi in una delle condizioni contemplate nei relativi articoli, non abbiano prodotto attestazione ISEE secondo i criteri previsti;

k) che, avendo dichiarato di trovarsi in una delle condizioni contemplate dall'art. 5, non si siano attenuti a quanto disposto dal Bando e non abbiano prodotto la documentazione nei modi e nei termini indicati dall'art. 15;

l) che, in seguito a variazione di carriera, si iscrivono nuovamente al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo del corso dal quale provengono;

m) che abbiano già conseguito, in caso di variazioni di carriera, una borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta istanza ai sensi del presente bando;

n) che siano incorsi nell'applicazione della sanzione di cui all'art. 23 legge n. 390/1991, a seguito di accertate irregolarità, per le quali è stata disposta la revoca dei benefici illegittimamente conseguiti in uno dei precedenti anni accademici;

o) che siano beneficiari di borsa di studio di altra Istituzione pubblica o privata, fatto salvo il diritto di opzione da esercitare nei modi e termini indicati dall'Ente;

p) che si trovino in una qualsiasi altra situazione per la quale l'esclusione dal concorso è prevista dal DPCM 9 aprile 2001 o dalla vigente normativa regionale di indirizzo approvata dalla Giunta Regionale della Campania.

ART. 19 – CASI DI DECADENZA E REVOCA

Perdono il **diritto alla borsa di studio, ai servizi e/o agli incrementi** previsti dal presente Bando i candidati che:

- a) nel partecipare al concorso abbiano reso dichiarazioni mendaci o non veritiere;
- b) perdono i requisiti di merito a seguito di trasferimento durante l'anno accademico 2009/10 ad un corso di studi diverso da quello per il quale avevano ottenuto la borsa di studio;
- c) se assegnatari dell'alloggio, presentino rinuncia espressa all'alloggio;
- d) convocati per la consegna dell'alloggio, non si presentino nelle date previste, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento delle Residenze Universitarie;
- e) si trasferiscano ad altra sede universitaria per l'a.a. 2009/2010;
- f) rinuncino agli studi nell'a.a. 2009/2010 ovvero rinuncino alla borsa di studio nell'a.a. 2009/2010;
- g) partecipando al concorso quali iscritti al primo anno di corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica o magistrale non raggiungano, entro il termine del 30 novembre 2009, un livello minimo di merito pari a 20 crediti (artt. 6.2 e 14.2), con l'eccezione degli studenti diversamente abili con invalidità non inferiore al 66% (art. 7);
- h) conseguano il titolo di studio nella sessione straordinaria dell'a.a. 2008/2009, ancorché regolarmente iscritti per l'a.a. 2009/2010;
- i) conseguano il titolo di studio nella sessione straordinaria dell'a.a. 2008/2009 e non proseguano negli studi universitari;
- j) si trovino in una qualsiasi altra situazione per la quale la revoca e/o la decadenza dal beneficio sono previste dal DPCM 9 aprile 2001 o dalla vigente normativa regionale di indirizzo approvata dalla Giunta Regionale della Campania;
- k) abbiano svolto attività di collaborazione part time presso l'Università degli Studi di Salerno. In tal caso la decadenza riguarderà solo la restituzione della somma eventualmente già corrisposta, restando ferma l'idoneità che sarà comunque mantenuta, fatto salvo il diritto di opzione.
- l) commettano gravi e reiterate violazioni del Regolamento Generale delle residenze universitarie.

Qualora l'Ente accerti la sussistenza di una delle predette cause di decadenza, emette, nei confronti dello studente interessato, un provvedimento di revoca della condizione di "idoneità" o di "concessione".

La decadenza e la revoca comportano la restituzione all'Ente delle somme eventualmente percepite o il mancato accredito delle eventuali maggiorazioni cui si avrebbe avuto diritto se fossero state debitamente e tempestivamente documentate.

Gli interessati devono provvedere a restituire all'Ente, a seguito di notifica del relativo provvedimento, le somme da loro dovute per i motivi di cui sopra secondo le modalità previste all'art. 14.2.

La decadenza e la revoca comportano, altresì, la restituzione del corrispettivo del servizio mensa di cui lo studente abbia effettivamente usufruito durante l'anno accademico e quello relativo ad altri eventuali servizi goduti.

ART. 20 - COMPATIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

ART. 20.1 - COMPATIBILITÀ

La borsa di studio è compatibile con altre misure individuali, anche monetarie, concesse dalla Regione Campania nei settori di propria competenza istituzionale, con esclusione per il prestito fiduciario ed eventuali altri benefici dichiarati espressamente incompatibili con la borsa di studio.

La Borsa di studio è cumulabile con il contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dall'Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.

ART. 20.2 - INCOMPATIBILITÀ

Le borse di studio di cui al presente bando sono incompatibili con ogni altra borsa di studio concessa, a qualsiasi titolo, da enti pubblici o privati. Il candidato è tenuto a dare comunicazione all'Ente delle eventuali assegnazioni ottenute dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. E' fatto, comunque, salvo il diritto di opzione.

ART. 21 - COMUNICAZIONI EX L. N. 241/1990 – SERVIZIO DI E-MAIL E SMS - INFORMAZIONI

Non saranno inviate comunicazioni personali via posta.

Gli obblighi previsti dagli artt. 7-12 della legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” saranno assolti esclusivamente per mezzo del sito dell'E.DI.S.U., www.edisu.sa.it.

I candidati sono, quindi, invitati a fornire, nell'apposito campo della domanda di borsa di studio, un indirizzo telematico personale e ad indicare il numero di telefono mobile al quale lo studente potrà essere contattato per eventuali comunicazioni.

Il trattamento dei dati sensibili e lo scambio di comunicazioni si intendono effettuati nel pieno rispetto delle norme che tutelano la privacy ed in conformità ai criteri dettati dal D. Lgs. n. 196/2003.

I candidati potranno richiedere eventuali informazioni in merito alla partecipazione al presente Bando all'indirizzo e-mail stud0910@unisa.it.

ART. 22 – TUTELA DEI DATI PERSONALI (D. LGS. 30/06/03 N. 196) – INFORMATIVA

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/ 2003 si forniscono le seguenti informazioni:

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati

Con la trasmissione on line della domanda, lo studente presta il proprio consenso, espressamente e liberamente, alla diffusione in qualunque forma dei dati in essa contenuti e al loro trattamento.

Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'E.DI.S.U. Salerno e dall'Università degli Studi di Salerno unicamente al fine di eseguire tutte le funzioni istituzionali necessarie per lo svolgimento del concorso. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti al concorso in conformità al D.Lgs. 196/2003.

2. Comunicazione e diffusione dei dati

Le graduatorie saranno pubblicate, oltre che all'Albo dell'E.DI.S.U., anche sul sito web www.edisu.sa.it e sul sito dell'Università www.unisa.it.

3. Titolare del trattamento

I titolari del trattamento sono l'E.DI.S.U. Salerno, con sede in Fisciano alla via Ponte Don Melillo e l'Università degli studi di Salerno, con sede in Fisciano alla via Ponte Don Melillo.

4. Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Area III – Didattica e Ricerca-dell'Università degli Studi di Salerno.

ART. 23 – NORMA DI RINVIO

La normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario, la legge n. 390/1991, il DPCM 01/04/2001, la Programmazione regionale approvata dalla Giunta della Regione Campania per l'a.a. 2009/2010 costituiscono fonte primaria ed esclusiva di riferimento per ogni eventuale esigenza interpretativa o di applicazione.

ART. 24 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Le norme del Bando sono inderogabili.

Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area III – Didattica e Ricerca-dell'Università degli Studi di Salerno.

Il Foro di Salerno è competente per ogni controversia in via esclusiva.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- prof. Caterina Miraglia -

Publicato in Fisciano il 20 luglio 2009

APPENDICE N. 1

PROMEMORIA:

ACCESSO AL MODULO/DOMANDA

Operazioni preliminari alla compilazione del modulo/domanda:

- Leggere con attenzione il Bando di concorso, stampare le pagine maggiormente utili per averne ben presente il contenuto al momento della compilazione del modulo/domanda on-line;
- Accertarsi presso i competenti Uffici dell'Università degli Studi di Salerno che la registrazione dei crediti o delle annualità conseguite sia stata regolarmente effettuata;
- Chiedere il rilascio dell'attestazione ISEE ed accertarsi che sia stata inviata, in formato elettronico, agli archivi INPS dove dovrà essere reperibile per i controlli dell'Ente.

Il personale dell'Ente non può fornire chiarimenti in ordine alla posizione di merito e alle condizioni economiche, che competono esclusivamente all'Ateneo di riferimento o agli Uffici tributari o a quelli preposti al rilascio dell'attestazione ISEE.

Compilazione del modulo/domanda:

- Munirsi di nome utente e password rilasciate dai competenti Uffici dell'Università degli Studi di Salerno;
- Collegarsi al sito www.edisu.sa.it, o anche al sito www.unisa.it - Menù Principale - Studenti - Segreteria e Servizi On Line - Area Utente;
- Accedere alla compilazione del modulo e, dopo aver inserito le credenziali di accesso (*nome utente e password*), sullo schermo appariranno in successione le singole sezioni per la compilazione del modulo/domanda che consente la partecipazione al concorso.

Per informazioni inviare un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo stud0910@unisa.it.

Elemento di garanzia di partecipazione:

Cliccando su “conferma” al termine della compilazione della “scheda/domanda Borsa di Studio” la procedura di inserimento dei dati si conclude e il sistema registra il modulo/domanda in entrata, apponendo il numero di protocollo, la data e rispedendo quest'ultima, in tempo reale, completa in ogni parte, all'indirizzo di posta elettronica del candidato. La domanda si considera confermata con riserva previa verifica dell'avvenuta regolare iscrizione all'Università (regolare pagamento delle tasse universitarie) nei termini del Bando di Concorso. L'interessato ha così la prova che la sua domanda di partecipazione al concorso è pervenuta all'Ente ed è stata regolarmente registrata e protocollata.

Stampa della scheda/domanda BS:

Per avere copia cartacea della scheda/domanda BS da esibire in eventuali controversie o a fini di personale archiviazione, avviare la procedura stampa successivamente alla conferma della domanda compilata.

APPENDICE N. 2

DATE DA RICORDARE

- 3 settembre 2009** Data improrogabile di scadenza per la partecipazione al concorso per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (art. 18 *sub g*), ad eccezione dei candidati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1.2 lett. c).
Le domande che non saranno “*confermate*” entro le ore 24.00 verranno escluse dal concorso.
- 3 settembre 2009** Data ultima entro la quale, **a pena di esclusione dal concorso**, i candidati iscritti agli anni successivi al primo, ad eccezione di quelli di cui all'art. 1.2 lett. c) devono risultare iscritti all'Università per l'a.a. 09/10.
- 3 settembre 2009** Data ultima entro la quale tutti gli atti della carriera universitaria devono essere registrati negli archivi informatici dell'Università per i candidati iscritti agli anni successivi al primo, ad eccezione di quelli di cui all'art. 1.2 lett. c).
- 3 settembre 2009** Data di scadenza per la presentazione, a pena di decadenza dal diritto di godere dei benefici per la valutazione delle condizioni di reddito per la Borsa di Studio, della documentazione dovuta dai candidati iscritti agli anni successivi al primo ad eccezione di quelli di cui all'art. 1.2 lett. c) qualora rientrino nei seguenti casi:
- Candidati il cui nucleo familiare ha usufruito di redditi e rendite esenti IRPEF (artt. 5.3.1 e 15.2)
 - Autonomi dal nucleo familiare di origine (artt. 5.4 e 15.3);
 - Figli di genitori separati o divorziati (artt. 5.6 e 15.4);
 - Separati o divorziati (artt. 5.9 e 15.5);
 - Con status di “*religioso in comunità*” (artt. 5.10 e 15.6).
 - Con status di “*rifugiato politico*” o “*apolide*” (artt. 5.11 e 15.7);
 - Con cittadinanza di Paesi UE e non UE (artt. 5.12 e 15.8).
 - Con cittadinanza di Paesi BISU (artt. 5.13 e 15.9).
- 13 settembre 2009** Data improrogabile entro cui rendere disponibile l'attestazione ISEE negli archivi INPS, a pena di esclusione dal concorso (art. 5), per i candidati iscritti agli anni successivi al primo, ad eccezione di quelli di cui all'art. 1.2 lett. c).
- 10 Agosto 2009** Termine utile per il conseguimento dei crediti (escluso il Bonus) ai fini del concorso (art. 6.3).
- 30 Settembre 2009** Termine entro il quale saranno pubblicate le graduatorie provvisorie (art. 10.5) relative agli studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, laurea specialistica o magistrale a ciclo unico. Nei 7 giorni successivi alla pubblicazione i candidati esclusi potranno presentare istanza di rettifica ai sensi dell'art. 11 del Bando.

- 30 Settembre 2009** Data entro la quale saranno pubblicate le graduatorie definitive relative agli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (art. 10.5). Da tale data di pubblicazione decorrono **gg. 60** per proporre ricorso amministrativo innanzi al T.A.R. Campania.
- 30 ottobre 2009** Termine ultimo per la presentazione, a pena di decadenza dal diritto di godere dei benefici aggiuntivi alla Borsa di Studio, della documentazione comprovante lo status di “fuori sede” per gli studenti iscritti ad **anni successivi al primo risultati non assegnatari di alloggio (art.15.1.2).**
- 10 novembre 2009** Termine ultimo per la presentazione, a pena di decadenza dal diritto di godere dei benefici aggiuntivi alla Borsa di Studio, della documentazione comprovante lo status di “fuori sede” per i candidati iscritti **per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, laurea specialistica o magistrale a ciclo unico ad eccezione di quelli di cui all’art. 1.2 lett. c) (art. 15.1) non assegnatari di posto alloggio.**
- 1 ottobre 2009** Data dalla quale gli studenti potranno usufruire del servizio mensa secondo la fascia di appartenenza.
- 30 settembre 2009** Data improrogabile di scadenza per la partecipazione al concorso per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (art. 18 sub g), ad eccezione dei candidati che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 1.2 lett. c).
Le domande che non saranno “*confermate*” entro le ore 24.00 verranno escluse dal concorso.
- 30 settembre 2009** Data ultima entro la quale, **a pena di esclusione dal concorso** i candidati iscritti per la prima volta al primo anno, ad eccezione di quelli di cui all’art. 1.2 lett. c), devono risultare iscritti all’Università per l’a.a. 2009/2010.
- 30 settembre 2009** Data ultima entro la quale tutti gli atti della carriera universitaria devono essere registrati negli archivi informatici dell’Università per i suddetti candidati iscritti per la prima volta al primo anno, ad eccezione di quelli di cui all’art. 1.2 lett. c).
- 30 settembre 2009** Data di scadenza per la presentazione, a pena di decadenza dal diritto di godere dei benefici per la valutazione delle condizioni di reddito per la borsa di studio, della documentazione dovuta dai candidati iscritti per la prima volta al primo anno, ad eccezione di quelli di cui all’art. 1.2 lett. c), qualora rientrino nei seguenti casi:
- Candidati il cui nucleo familiare ha usufruito di redditi e rendite esenti IRPEF (artt. 5.3.1 e 15.2);
 - Autonomi dal nucleo familiare di origine (artt. 5.4 e 15.3);
 - Figli di genitori separati o divorziati (artt. 5.6 e 15.4);
 - Separati o divorziati (artt. 5.9 e 15.5);
 - Con status di “*religioso in comunità*” (artt. 5.10 e 15.6).
 - Con status di “*rifugiato politico*” o “*apolide*” (artt. 5.11 e 15.7);
 - Con cittadinanza di Paesi UE e non UE (artt. 5.12 e 15.8).
 - Con cittadinanza di Paesi BISU (artt. 5.13 e 15.9).

- 10 ottobre 2009** Data improrogabile entro cui rendere disponibile l'attestazione ISEE negli archivi INPS, **a pena di esclusione dal concorso** (art. 5), per i candidati iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, ad eccezione di quelli di cui all'art. 1.2 lett. c).
- 31 ottobre 2009** Data entro la quale saranno pubblicate le graduatorie provvisorie (art. 10.5) degli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, laurea specialistica o magistrale a ciclo unico. Nei 7 giorni successivi dalla pubblicazione i candidati esclusi potranno presentare istanza di rettifica ai sensi dell'art.11 del Bando.
- 31 ottobre 2009** Data entro la quale saranno pubblicate le graduatorie definitive relative agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (art. 10.5). Da tale data di pubblicazione decorrono **gg. 60** per proporre ricorso amministrativo innanzi al T.A.R. Campania.
- 31 dicembre 2009** Data entro la quale sarà pagata la I rata della Borsa di Studio per i concorrenti risultati "concessi" secondo la precedente graduatoria
- 1 gennaio 2010** Data dalla quale gli studenti vincitori, concessi e non concessi, potranno usufruire del servizio mensa secondo l'esito del concorso e sino al 31 dicembre 2010.
- 5 marzo 2010** Data improrogabile di scadenza per la partecipazione al concorso per gli studenti indicati dall'art. 1.2 lett. c).
Le domande che non saranno "*confermate*" entro le ore 24.00 verranno escluse dal concorso.
- 5 marzo 2010** Data ultima entro la quale, **a pena di esclusione dal concorso**, i candidati indicati all'art. 1.2 lett. c) devono risultare iscritti all'Università ovvero al Conservatorio per l'a.a. 2009/2010.
- 5 marzo 2010** Data ultima entro la quale tutti gli atti della carriera accademica devono essere registrati negli archivi informatici dell'Università o del Conservatorio per i candidati indicati all'art. 1.2 lett. c).
- 5 marzo 2010** Data di scadenza per la presentazione, a pena di decadenza dal diritto di godere dei benefici per la valutazione delle condizioni di reddito per la Borsa di Studio, della documentazione dovuta dai candidati indicati all'art. 1.2 lett. c) qualora rientrino nei seguenti casi:
- Candidati il cui nucleo familiare ha usufruito di redditi e rendite esenti IRPEF (artt. 5.3.1 e 15.2)
 - Autonomi dal nucleo familiare di origine (artt. 5.4 e 15.3);
 - Figli di genitori separati o divorziati (artt. 5.6 e 15.4);
 - Separati o divorziati (artt. 5.9 e 15.5);
 - Con status di "*religioso in comunità*" (artt. 5.10 e 15.6).
 - Con status di "*rifugiato politico*" o "*apolide*" (artt. 5.11 e 15.7);
 - Con cittadinanza di Paesi UE e non UE (artt. 5.12 e 15.8).
 - Con cittadinanza di Paesi BISU (artt. 5.13 e 15.9).

- 5 marzo 2010** Data di scadenza per la presentazione, a pena di decadenza dal diritto di godere dei benefici aggiuntivi alla Borsa di Studio, della documentazione comprovante lo status di “fuori sede” per i candidati indicati dall’art. 1.2 lett. c) (art. 15.1.3).
- 15 marzo 2010** Data improrogabile entro cui rendere disponibile l’attestazione ISEE negli archivi INPS, **a pena di esclusione dal concorso** (art. 5), per i candidati indicati all’art. 1.2 lett. c).
- 30 aprile 2010** Data entro la quale saranno pubblicate le graduatorie provvisorie riassestate (art. 10.5). Nei 7 giorni successivi dalla pubblicazione i candidati indicati all’art. 1.2 lett. c), se risultati esclusi, potranno presentare istanza di rettifica ai sensi dell’art. 11 del Bando.
- 30 giugno 2010** Data entro la quale saranno pubblicate le graduatorie definitive riassestate (art. 10.5). Dalla data di pubblicazione decorrono **gg. 60** per adire il T.A.R. Campania avverso la graduatoria definitiva (art. 11) per gli studenti indicati all’art. 1.2 lett. c).
- 10 agosto 2010** Data ultima entro cui gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico devono aver conseguito il numero minimo di 20 crediti, necessario ai fini della corresponsione della seconda rata della Borsa di Studio (art. 14).
- 30 novembre 2010** Data ultima entro cui gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico devono aver conseguito il numero minimo di 20 crediti, necessario per non essere obbligati a restituire la prima rata già conseguita (artt. 14.2 e 19 *sub g*).
- 26 febbraio 2011** Data ultima per la presentazione della documentazione utile ai fini della corresponsione dell’integrazione della Borsa per progetti di mobilità internazionale, a pena di decadenza dal diritto di beneficiare del contributo integrativo.
- 30 settembre 2011** Data ultima per la presentazione della documentazione utile per la corresponsione dell’integrazione della Borsa ai candidati che abbiano conseguito la laurea entro il termine previsto dai rispettivi ordinamenti didattici.

APPENDICE N. 3



DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Università degli
Studi di Salerno

Ente per il Diritto allo
Studio Universitario di
Salerno

Protocollo

All'Università degli Studi di Salerno
Ufficio Diritto allo Studio
Via Ponte Don Melillo
84084 FISCIANO (SA)

Modulo per la presentazione della documentazione ex art. 15 Bando di Concorso A.A. 2009/2010

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____
(Nome) (Cognome)
a _____ () residente a _____ () in
Via/Piazza _____ n. _____, iscritto al _____ (anno di corso) del Corso di Studi
in _____ Facoltà di
_____ con matricola n. _____
telefono n. _____ indirizzo email _____,

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni non veritiere, consapevole, altresì, che ai sensi del Bando di Concorso i dati qui riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall'E.D.I.S.U. - Salerno, esclusivamente per tale scopo, sotto la sua personale responsabilità, ad integrazione dell'istanza già presentata per la concessione di BORSA DI STUDIO per l'a.a. 2009/2010, allega la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Data

___ / ___ / _____

IL/LA DICHIARANTE

Firma (per esteso e leggibile)

APPENDICE N. 4



DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Università degli
Studi di Salerno

Ente per il Diritto allo
Studio Universitario di
Salerno

Anno Accademico 2009/2010

Modello di domanda da compilarsi dagli studenti iscritti ai

Conservatori di Avellino e Salerno per la partecipazione al

Concorso per la concessione di Borse di Studio e contributi per mobilità internazionale

All'Università degli Studi di Salerno

Ufficio Diritto allo Studio

Via Ponte Don Melillo

84084 FISCIANO (SA)

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 38, 46, 47, 76 DEL D.P.R. 445/2000)

Io sottoscritto ai fini della fruizione della borsa di studio erogata dall'E.D.I.S.U. di Salerno, consapevole delle responsabilità e sanzioni anche penali cui va incontro chi rende dichiarazioni false, parziali e non rispondenti al vero, a conoscenza del Bando di Concorso per le Borse di Studio anno accademico 2009/2010,

CHIEDO

di essere ammesso al concorso per la concessione di

- Borsa di Studio**
 Contributi per mobilità internazionale

A tal fine

DICHIARO

Sezione 1

DATI ANAGRAFICI

Cognome e Nome _____

Nato il (gg/mm/aa) _____ in Provincia di _____ Comune di _____

Codice Fiscale _____ Cittadinanza _____

Sei studente apolide o rifugiato ? (SI/NO) _____

L'intero nucleo familiare risiede in Italia ? (SI/NO) _____

RESIDENZA

Indirizzo (Via, numero civico) _____ Provincia _____

Comune _____ Cap _____ Telefono _____

Cellulare (*) _____ E-mail (*) _____ (*) obbligatorio

TIPO SEDE

Sei studente fuori sede? NO

SI Lo studente dovrà produrre, entro i termini del Bando la documentazione di cui all'art.15.1 dello stesso.

Iscritto per l'anno accademico 2009/2010 a:

Conservatorio Musicale di Avellino

Conservatorio Musicale di Salerno

I dati relativi all'iscrizione all'a.a. 2009/2010 e ai crediti conseguiti al 10/08/2009, verranno comunicati direttamente dal Conservatorio entro i termini richiesti dall'E.D.I.S.U..

REQUISITI DI REDDITO RIFERITI ALL'ANNO 2008

NUCLEO FAMILIARE E DATI ISEE 2008

Il valore I.S.E.E. riportato nell'attestazione è :

- Reddito uguale a zero
 Reddito maggiore di zero

Nucleo componenti del nucleo familiare inseriti nell'attestazione ISEE 2008: _____

Indicare l'eventuale percentuale di diversabilità _____

DATI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE INSERITI NELL'ATTESTAZIONE ISEE (SITUAZIONI REDDITUALI 2008)

Prog	Nominativo	Relazione di parentela	Codice fiscale
1		Richiedente	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Indicare i dati identificativi di ciascun componente del nucleo familiare.

Legenda "Relazione di parentela":	Altro/a
	Coniuge
	Fratello
	Sorella
	Madre
	Padre
	Nonno/a
	Richiedente
	Figlio/a

Io sottoscritto ai fini della fruizione della borsa di studio erogata dall'E.DI.S.U. di Salerno consapevole delle responsabilità e sanzioni anche penali cui va incontro chi rende dichiarazioni false, parziali e non rispondenti al vero,

DICHIARO

di essere a conoscenza del bando di concorso per le Borse di Studio anno accademico 2009/2010 e di confermare che i dati riportati nel presente modello e negli appositi prospetti allegati sono completi e veritieri.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data

IL/LA DICHIARANTE

____/____/____/

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI".

I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni, svolto con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate all'elaborazione delle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio di cui alla legge 390/91 la resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso ed, alla mancata presentazione, consegue l'esclusione dal concorso medesimo. Lo studente all'atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso.

– al trattamento con modalità elettroniche e/o automatizzate, dei propri dati personali per fini istituzionali, sia da parte dello stesso E.DI.S.U. che da parte di eventuali Società, Enti o Consorzi, che svolgono attività di elaborazione dati funzionali a quella dell'E.DI.S.U. di Salerno;

– alla pubblicazione dei propri dati personali che si rendono necessari ai fini istituzionali dell'Ente;

– al trasferimento dei propri dati personali a soggetti aventi diritto di accesso ex lege, soggetti ai quali il trasferimento di detti dati risulti funzionali ai fini istituzionali dell'E.DI.S.U. di Salerno.

Il titolare del trattamento dei dati, riguardanti i benefici erogati dall'E.DI.S.U. di Salerno, è individuato nella persona del Direttore Generale dell'E.DI.S.U. di Salerno, con sede per la funzione in Via Ponte Don Melillo, CITTADELLA UNIVERSITARIA, Fisciano SA.

acconsente al trattamento dei dati personali che lo/a riguardano;

acconsente alla comunicazione dei dati.

(Attenzione ai fini della partecipazione al concorso è necessario accettare quanto sopra indicato)

APPENDICE N. 5



DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Università degli
Studi di Salerno

Ente per il Diritto allo
Studio Universitario di
Salerno

All'Università degli Studi di
Salerno
Ufficio Diritto allo Studio
Via Ponte Don Melillo
84084 FISCIANO (SA)

OGGETTO: ISTANZA DI RETTIFICA ALLE GRADUATORIE PROVVISORIE CONSERVATORIO
DI AVELLINO/SALERNO

Il/la sottoscritto/a _____
Cognome e Nome
Nato/a il (gg/mm/aa) _____ in _____ Provincia di _____,
residente in _____ Provincia di _____, via _____
n. _____, Codice Fiscale _____
iscritto per l'a.a. 2009/2010 al Conservatorio di Musica _____ di _____ al Corso

presa visione delle graduatorie provvisorie pubblicate da codesto Ente in riferimento al Bando di Concorso per il conferimento di Borse di Studio a.a. 2009/2010, con la presente formula istanza di rettifica avverso l'esclusione e/o l'esito riportato e per l'effetto

CHIEDE

- il riesame della documentazione già prodotta (art. 15)

ATTENZIONE: Ai sensi dell'art. 15 del Bando di Concorso non è consentito il ricorso inteso a produrre e/o completare la documentazione non prodotta nei termini ivi indicati

- la rettifica dei dati relativi alle condizioni economiche (art. 11.1)
Il valore I.S.E.E. riportato nell'attestazione è :
 Reddito uguale a zero
 Reddito maggiore di zero
- il reinserimento del nucleo familiare

Componenti del nucleo familiare inseriti nell'attestazione ISEE 2008: n. _____

DATI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE INSERITI NELL'ATTESTAZIONE ISEE
(SITUAZIONI REDDITUALI 2008)

Prog	Nominativo	Relazione di parentela	Codice fiscale
1		Richiedente	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Indicare i dati identificativi di ciascun componente del nucleo familiare.

Legenda "Relazione di parentela rispetto al dichiarante"	Altro/a Coniuge Fratello Sorella Madre Padre Nonno/a Richiedente Figlio/a
--	---

Cambio Status (da fuori sede a pendolare o viceversa)

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per il caso di dichiarazioni false o mendaci:

sottoscrive la presente istanza e allega copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento;

sottoscrive la presente istanza dinanzi al dipendente addetto, previo accertamento della propria identità a mezzo valido documento di riconoscimento.

Data

Il dichiarante

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

– Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", La informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti attraverso il presente modulo è finalizzato a fornire i servizi richiesti ed avverrà presso l'E.DI.S.U. – Salerno con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e con la sottoscrizione l'utente ne autorizza il trattamento. La mancata indicazione dei dati può comportare il diniego di fornitura del servizio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui alla richiamata normativa ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei dati, riguardanti i benefici erogati dall'E.DI.S.U. Salerno, è individuato nella persona del Direttore Generale dell'E.DI.S.U. Salerno, con sede per la funzione in Via Ponte Don Melillo, CITTADELLA UNIVERSITARIA, Fisciano SA

APPENDICE N. 6



DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Università degli
Studi di Salerno

Ente per il Diritto allo
Studio Universitario di
Salerno

Protocollo

Spett.le Università degli Studi di
Salerno
UFFICIO Diritto allo Studio

Modulo per la richiesta di sblocco della domanda Bando di Concorso A.A. 2009/2010

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____
(Cognome) (Nome)
a _____ (____) residente a _____ (____) in
Via/Piazza _____ n. _____, iscritto al _____ (anno di corso) del
Corso di Studi in _____
Facoltà di _____ **con matricola n.**
_____ telefono n. _____ indirizzo e-mail

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni non veritiere, consapevole, altresì, che ai sensi del Bando di Concorso i dati qui riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall'EDISU – Salerno, esclusivamente per tale scopo, sotto la sua personale responsabilità, ad integrazione dell'istanza già presentata per la concessione di BORSA DI STUDIO per l'a.a. 2009/2010, in riferimento alla domanda di partecipazione al bando in oggetto, che si allega in copia

CHIEDE

che lo status della domanda venga modificato da “CONFERMATA” a “NON CONFERMATA” per permettergli di apportare le opportune modifiche.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che la domanda da modificare, dopo essere stata sbloccata, dovrà essere nuovamente confermata per partecipare al concorso in quanto, permanendo lo status di “Non Confermata”, non sarà ritenuta validamente acquisita.

Allega:

- copia domanda borsa di studio a.a. 2009/2010;
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Data

____/____/____

IL/LA DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)

APPENDICE N. 7



DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Università degli
Studi di Salerno

Ente per il Diritto allo
Studio Universitario di
Salerno

RESIDENZE UNIVERSITARIE

REGOLAMENTO

Approvato con D.C. n. 24 del 9 luglio 2009

RESIDENZE UNIVERSITARIE

REGOLAMENTO

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. L'Ente per il Diritto allo Studio Universitario di Salerno, di seguito denominato E.D.I.S.U., garantisce i servizi abitativi nelle proprie strutture residenziali nel rispetto della normativa in vigore e secondo le disposizioni del bando di Concorso *per l'assegnazione delle borse di studio* e nel rispetto del presente regolamento.

2. L'assegnazione dei posti riservati all'Ente per il diritto allo studio avviene in base all'ordine delle graduatorie stilate secondo i criteri stabiliti annualmente dal Bando di concorso. I posti alloggi sono riservati esclusivamente agli studenti "fuori sede", capaci, meritevoli e privi di mezzi, sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991 n. 390 recante "*Norme sul diritto agli studi universitari*".

Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, i vincitori di posto alloggio riceveranno comunicazione presso i rispettivi domicili del calendario di convocazione.

In caso di impedimento, per documentati motivi, lo studente potrà delegare, per la sola materiale presa in consegna del posto letto, altra persona, la quale dovrà comunque presentarsi nei termini stabiliti. In tal caso, il legittimo assegnatario dovrà presentarsi entro i successivi 10 giorni per regolarizzare la propria posizione.

3. Il rapporto di ospitalità sorge nel momento dell'assegnazione del posto letto assegnato dall'E.D.I.S.U. e per il periodo di tempo indicato nel bando di concorso.

4. Lo studente che non risulti vincitore del posto letto per l'anno accademico successivo deve lasciare la residenza entro il termine indicato dall'ente e/o indicato nel bando di concorso.

5. Allo studente che si laurea in corso d'anno sarà comunque trattenuta dalla borsa di studio l'intera quota relativa al servizio abitativo.

ART. 2 - DOCUMENTI PER L'ACCESSO ALLA STRUTTURA

(inizio/termine/modalità)

1. L'utente, al momento dell'assegnazione della stanza, deve:

a) presentare alla Direzione dell'E.D.I.S.U. un valido documento di riconoscimento (carta d'identità o passaporto), una fotografia formato tessera e copia del codice fiscale;

b) presentare, anche nel caso di riconferma del posto letto, certificato di sana e robusta costituzione rilasciato da una qualsiasi A.S.L.;

c) consegnare ricevuta di avvenuto versamento del deposito cauzionale, **pari ad € 250,00 a favore dell'E.D.I.S.U. – Salerno con causale "assegnazione alloggio A.A. 2009/2010"**;

d) sottoscrivere per accettazione il Regolamento della residenza;

e) sottoscrivere il verbale di consegna della stanza assegnata, relativo allo stato dell'immobile, all'identificazione e allo stato degli arredi, previa verifica con l'incaricato della gestione e con quello della Direzione dell'E.D.I.S.U..

Tutte le attrezzature, impianti, arredi, ecc, che costituiscono la dotazione della stanza assegnata sono affidati in custodia agli utenti per tutto il periodo di assegnazione del posto letto.

ART. 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. All'atto d'ingresso in camera lo studente è tenuto a versare, quale deposito cauzionale infruttifero, una somma stabilita anno per anno dall'E.D.I.S.U. a titolo di garanzia degli eventuali danni o guasti, arrecati ai beni, strutture ed arredi delle residenze dell'E.D.I.S.U., nonché degli oneri per pulizie straordinarie di cui lo studente si renda responsabile integralmente o parzialmente.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite:

- **versamento diretto allo sportello dell'Istituto cassiere dell'Ente, Unicredit Banca di Roma, ubicato nel campus universitario;**
- **bonifico bancario a favore dell' E.D.I.S.U. Salerno codice Iban IT87V0300276210 000400008241;**
- **vaglia postale intestato all'E.D.I.S.U. Salerno Via Ponte Don Melillo – Fisciano (SA).**

2. L'E.D.I.S.U. accertate l'entità del danno e le relative responsabilità, salva l'adozione di provvedimenti disciplinari e previa comunicazione scritta all'interessato, provvederà a detrarre dalla cauzione depositata l'importo corrispondente, con salvezza del risarcimento delle maggiori somme dovute.

3. Lo studente è tenuto a ricostituire l'importo cauzionale originariamente depositato entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di cui al secondo comma del presente articolo.

4. Nel caso in cui lo studente non versi l'importo della cauzione o non lo ricostituisca decadrà dal godimento del beneficio; pertanto, egli non potrà accedere alla residenza fino alla ricostituzione della cauzione, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone di locazione anche per il periodo di mancato utilizzo. L'E.D.I.S.U. si riserva di agire nelle opportune sedi nel caso in cui lo studente non risarcisca il danno, quando eccedente il valore del deposito cauzionale.

5. Al rilascio in via definitiva della residenza, l'E.D.I.S.U. provvederà a restituire allo studente la somma depositata entro 30 giorni.

6. Fermo restante quanto indicato all'art. 1 comma 5 del presente Regolamento nel caso in cui lo studente lasci anticipatamente ed in via definitiva la residenza presso la quale è ospite, è tenuto a comunicarlo almeno 7 giorni prima della partenza agli uffici amministrativi dell'Ente.

ART. 4 - CONSEGNA E RILASCIO CAMERA – CHIAVI

1. L'assegnazione della borsa di studio allo studente fuori sede, in quanto costituita dalla concessione del servizio abitativo, dà diritto alla permanenza nella residenza dal giorno dell'assegnazione stabilito dall'Ente e per i dieci mesi successivi.
2. All'inizio e alla fine del periodo del soggiorno, lo studente titolare del posto letto, un incaricato della gestione ed un incaricato dell'E.D.I.S.U. procederanno alla constatazione dello stato dei locali e degli arredi nelle camere in uso, sottoscrivendo un apposito verbale, che farà fede a tutti gli effetti delle risultanze del controllo e di tutto quanto in esso affermato.
3. Eventuali variazioni degli arredi di pertinenza della camera devono essere registrati dal responsabile della gestione e dall'E.D.I.S.U sul verbale precedentemente compilato.
4. Lo studente verrà ritenuto responsabile di tutte le modifiche non registrate sul verbale di entrata, degli eventuali ammanchi, rotture e danneggiamenti cagionati, non conseguenti ad un normale deperimento.
5. Alla fine del periodo di soggiorno lo studente deve obbligatoriamente lasciare la camera sgombra da ogni effetto personale e comunicare al Responsabile della Residenza, con almeno 7 giorni di anticipo, la data e l'ora in cui intende lasciare la residenza stessa, accordandosi con il personale addetto circa la data e l'ora in cui dovrà avere luogo il controllo, al termine del quale deve riconsegnare definitivamente la chiave della camera.
6. Qualsiasi variazione deve essere preventivamente comunicata al personale addetto alla residenza.
7. Nel corso dell'anno accademico, la gestione potrà procedere a spostamenti di posti letto all'interno della residenza qualora ciò sia motivato da ragioni di funzionalità del servizio previo tempestivo avviso all'assegnatario ed alle strutture preposte dell'E.D.I.S.U.
8. Ad ogni studente è consegnata la chiave della camera della quale è vietata fare copia.
9. Nel caso di furto e rapina delle chiavi, lo studente deve sporgere denuncia all'autorità competente, consegnandone copia alla gestione e alle strutture dell'E.D.I.S.U.

ART. 5 – RISERVA DI ASSEGNAZIONE

Gli assegnatari dei posti letto (per i 10 mesi) che nel periodo compreso tra il 16 luglio ed il 14 settembre, per motivi strettamente connessi a scopi universitari, hanno necessità di soggiorno nel campus possono previo prenotazione presso l'EDISU entro il termine del **30 aprile** a pena di decadenza richiedere la riserva di un posto letto. L'onere economico sarà a carico dell'assegnatario.

ART. 6 - REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. Gli studenti, durante il soggiorno nella residenza, devono mantenere un comportamento corretto improntato al reciproco rispetto e alla civile convivenza, collaborando con gli altri assegnatari e con il personale incaricato.
2. Tutti gli spazi e sale non possono essere utilizzati per giochi e passatempi che arrechino disturbo.
3. Tutti gli ospiti devono interrompere tra le ore 23.00 e le ore 8.00 le attività che comportano la diffusione all'esterno di rumori arrecanti disturbo agli altri ospiti della residenza.
4. È fatto divieto altresì di:
 - a) mettere in atto ogni sorta di azione che possa arrecare danno agli altri ospiti o al personale in servizio o alla struttura e ai beni presenti in essa;
 - b) realizzare feste in camera o in altri locali;
 - c) ricevere visite non autorizzate nei locali e servizi comuni;
 - d) fare uso in camera di stufe a gas o simili, di tostapane, forni ai sensi dell'art. 7 della legge 18/7/1980 n. 406 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo l'uso delle attrezzature in dotazione all'angolo cottura, esistente in camera;
 - e) introdurre attrezzature o arredi senza autorizzazione;
 - f) attuare spostamenti, modificazioni o adattamenti irreversibili degli arredi nelle camere, asportare o introdurre mobili o attrezzature dai luoghi comuni nelle camere, procedere a smontaggio, modifica o altro negli arredi;
 - g) fumare in ogni locale ad eccezione di quelli in cui è espressamente previsto;
 - h) introdurre nella residenza e tenere in camera materiali infiammabili, armi, esplosivi nonché sostanze nocive, stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico;
 - i) applicare adesivi o manifesti direttamente su pareti, porte o arredi; esporre avvisi, cartelli o altro al di fuori degli spazi appositamente riservati;
 - l) collocare sui davanzali oggetti, la cui presenza possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti o sia vietata dai regolamenti comunali vigenti
 - m) tenere animali di qualsiasi specie nei locali delle strutture abitative e nelle aree esterne ad esse connesse;
 - n) utilizzare gli spazi non autorizzati per parcheggio per motociclette e mezzi in genere;
 - o) manomettere gli interruttori elettrici;
 - p) abbandonare resti di cibi e bevande nel locale angolo cottura e negli spazi comuni. Gli oneri derivanti dagli interventi di pulizia straordinaria nel locale angolo cottura saranno addebitati allo studente assegnatario della

camera; negli spazi comuni, in assenza di identificazione dello studente responsabile, gli oneri derivanti saranno addebitati pro quota a tutti gli ospiti della residenza;

q) gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori degli appositi contenitori. In caso di mancato rispetto delle disposizioni comunali concernenti la raccolta differenziata le eventuali sanzioni amministrative saranno addebitate allo studente responsabile, ovvero, in assenza di identificazione dei responsabili, a tutti gli ospiti della struttura pro quota;

r) lasciare attivi, all'uscita della camera, i comandi degli apparati elettrici, dell'acqua e della cucina;

s) stendere i propri indumenti al di fuori degli spazi dedicati.

6. La mancata osservazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 del presente regolamento.

ART. 7 - VISITE

1. Gli studenti assegnatari del posto letto nella residenza potranno ricevere visite dalla ore 08.00 alle ore 23.00.

2. Durante le ore notturne non è consentito l'accesso agli estranei alla residenza né la permanenza in essa. La violazione della presente disposizione comporta nei confronti dell'ospite esterno l'allontanamento immediato e l'interdizione temporanea dalla struttura.

3. Le visite sono ammesse soltanto all'interno della camera dello studente residente, nella *hall* e nei locali comuni.

4. Al momento dell'ingresso nella residenza, ai visitatori potrà essere rilasciato un pass da portare in modo visibile durante tutta la permanenza all'interno della struttura dell'ente da restituire al personale addetto al momento dell'uscita.

5. L'accesso da parte dei minori è consentito quando siano accreditati come componenti del nucleo familiare dello studente o quando siano accompagnati da familiari adulti.

6. L'E.D.I.S.U. si riserva la facoltà di precludere l'ingresso agli studenti non più assegnatari del posto letto nella residenza e ad altri ospiti esterni, che siano stati segnalati per fatti di particolare gravità o per non aver osservato un comportamento civile e fondato sul reciproco rispetto nell'uso delle strutture abitative e nei rapporti con gli ospiti e col personale dell'E.D.I.S.U. e del gestore della residenza.

7. Per motivi di sicurezza l'E.D.I.S.U. si riserva il diritto di limitare l'accesso dei visitatori.

8. Lo studente è responsabile in solido con il visitatore dei danni eventualmente da questi arrecati e risponde personalmente delle violazioni del presente regolamento.

ART. 8 - SERVIZI

1. La gestione provvede alla pulizia delle parti comuni della residenza e delle aree esterne di propria pertinenza, oltre che delle singole camere come di seguito specificato.

2. La pulizia quotidiana ordinaria delle camere, degli angoli cottura, dei servizi igienici sono a carico dell'assegnatario del posto letto.

Il gestore effettuerà, invece, in dette camere ogni 7 giorni - ed in ogni caso quando un residente dovesse abbandonare l'unità abitativa o prima dell'ingresso di un nuovo residente - un intervento di pulizia consistente in: spolveratura di superfici fisse e mobili; lavaggio dei pavimenti; pulitura e disinfezione degli apparecchi igienico sanitari, ripasso degli infissi e lavaggio vetri, cambio biancheria.

Gli studenti hanno l'obbligo di rispettare la pulizia ed il decoro delle parti comuni e di mantenere la propria camera in condizioni igienico-sanitarie accettabili.

3. In caso di gravi inadempienze la gestione può intervenire provvedendo direttamente alla pulizia delle camere, dell'angolo cottura e dei bagni addebitando l'onere economico agli studenti responsabili.

4. La gestione provvederà periodicamente alle disinfezioni e alla pulizia straordinaria di tutti i locali della residenza universitaria. In tali occasioni le camere assegnate agli studenti dovranno essere opportunamente sgombrate.

5. La gestione fornisce agli studenti il corredo da camera (lenzuola, federe, coperte, copriletto, *etc...*). La biancheria non deve essere utilizzata in modo improprio. In caso di perdita o di danneggiamento, lo studente è tenuto al risarcimento del danno, che sarà quantificato dall'ente. La gestione provvede alla sostituzione della biancheria a seguito di normale usura ovvero in occasione di un nuovo ingresso. È consentito l'uso di propria biancheria.

Il lavaggio della biancheria nell'intervallo dei 7 giorni è a carico dello studente, che potrà avvalersi della sala lavanderia attrezzata presso le residenze.

6. Le camere sono dotate di angoli cottura, attrezzate con piano di cottura elettrici, lavelli, armadietti ecc.

Gli utenti non possono allontanarsi durante la cottura dei cibi, non possono lasciare accese le piastre elettriche e devono depositare negli appositi contenitori gli avanzi di cibo al fine di evitare l'insorgenza di insetti e parassiti. È assolutamente vietato manomettere gli interruttori protetti che si trovano nelle cucine. È altresì vietato manomettere o spostare gli elettrodomestici concessi.

7. Lo studente può accedere a sale attrezzate e usufruire dei relativi servizi negli orari di apertura indicati dal gestore.

8. I guasti agli impianti (luce, acqua, ascensori) ed alle attrezzature di uso sia comune sia individuale devono essere immediatamente segnalati al personale in servizio che richiederà l'intervento dei servizi tecnici competenti.

9. Gli studenti devono segnalare agli incaricati presenti nella residenza ogni problema derivante dall'andamento dei servizi o dalla convivenza notturna. Sarà cura dei predetti incaricati richiamare all'osservanza delle disposizioni e garantire il buon funzionamento dei servizi.

ART. 9 - CONSUMI

Le spese di luce ed acqua relative ad uso normale e corretto delle strutture della residenza sono a carico del gestore. Qualora siano riscontrati costi di gestione delle varie utenze superiori all'ammontare medio preventivato, si procederà a sistematici controlli per individuare la causa dell'aumento dei costi e si adotteranno i provvedimenti che il caso richiede, compreso l'addebito allo studente responsabile dell'eccesso di consumo.

ART. 10 - SOPRALLUOGHI

1. I sopralluoghi possono essere compiuti per richiesta dello studente o su disposizione dell'E.D.I.S.U.. In quest'ultimo caso lo studente sarà preavvisato e potrà assistere.

2. L'ingresso nelle camere senza preavviso può essere disposto qualora si rendano indispensabili interventi urgenti per motivi di sicurezza, di manutenzione ed igiene; esso deve essere autorizzato dal responsabile dell'Ente, salvo i casi di pericolo imminente.

3. Ai fini di cui al comma che precede, è riservata al personale della residenza la disponibilità di una chiave per ciascuna camera; è proibita l'installazione di congegni di chiusura delle camere diversi da quelli esistenti.

ART. 11 - CESSIONE DI POSTO LETTO

1. I titolari di posto letto non possono in alcun caso cederne l'uso a terzi, neanche temporaneo, pena la revoca della concessione del beneficio e fermo restando il pagamento del canone per l'intero periodo di assegnazione della camera.

2. I titolari del posto letto non possono occuparne uno diverso da quello loro assegnato, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 del presente regolamento.

ART. 12 – RINUNCE ED ASSENZE

1. L'eventuale rinuncia al posto alloggio, per qualsivoglia motivo, determina, per gli studenti beneficiari di borsa di studio in qualità di fuori sede, e quindi assegnatari di posto letto presso la residenza, l'immediata decadenza dall'intero beneficio della borsa di studio - in quanto costituito essenzialmente dalla concessione del servizio abitativo - la revoca dello stesso e la restituzione di quanto già erogato e dell'importo corrispondente al valore dei servizi goduti (alloggio e vitto). Per gli altri studenti alloggiati presso le residenze a pagamento, l'eventuale rinuncia determina l'obbligo di corrispondere le mensilità equivalenti al periodo di fruizione dell'alloggio e, qualora lo stesso non possa essere occupato da altri studenti, l'obbligo di corrispondere tutte le mensilità previste nel contratto stipulato.

2. Gli assegnatari del posto alloggio che prevedono di assentarsi dalle residenze devono darne pronto avviso al personale addetto al servizio portierato e compilare e sottoscrivere una scheda sulla quale dovrà essere indicato il giorno di partenza e quello di rientro nella residenza; tale scheda sarà sottoscritta dal personale incaricato.

3. Le assenze dell'assegnatario protrattesi oltre il sesto giorno consecutivo utile, secondo la qualificazione appresso precisata (art. 14, c. 6), qualora non vengano da lui debitamente giustificate, comportano la perdita immediata del beneficio della borsa di studio riservata ai fuori sede e conseguentemente del posto alloggio che della stessa è parte costitutiva essenziale e lo studente dovrà liberare le stanze da ogni oggetto personale lasciando libero l'alloggio.

4. Qualora l'assenza, sebbene consentita, superi il periodo di un mese, lo studente decadrà automaticamente dal beneficio dell'assegnazione dell'alloggio, che deve essere lasciato a disposizione dell'Ente libero da ogni effetto personale; resta fermo l'obbligo dello studente del pagamento del canone per l'intero periodo di assegnazione della camera.

5. Le assenze causate da malattia che superino il sesto giorno devono essere giustificate mediante l'esibizione di un certificato medico, salvo quanto specificato di seguito:

a) qualora durante il periodo di assenza lo studente assegnatario contragga malattia infettiva o contagiosa o comunque pericolosa per la convivenza nelle residenze deve produrre un'apposita certificazione medica rilasciata dall'ufficio sanitario istituzionalmente competente dell'ASL attestante la cessazione della malattia e l'autorizzazione al rientro nella comunità delle residenze. La consegna del predetto certificato medico all'Ente costituisce il presupposto per la riammissione dello studente nella comunità della residenza;

b) qualora all'interno delle strutture abitative si manifesti una malattia infettiva o contagiosa o comunque pericolosa per la convivenza, lo studente che ne è affetto deve tempestivamente denunciare all'ente il proprio stato di salute e lasciare quanto prima la residenza. La riammissione alle strutture abitative è subordinata ai requisiti e modalità di cui alla lettera a) del presente articolo.

Sono fatti salvi tutti gli eventuali provvedimenti precauzionali dell'ente a tutela della salute degli assegnatari, compresa, se necessaria, la chiusura temporanea della residenza.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ

1. Lo studente è responsabile della buona conservazione dei locali e dei beni assegnatigli in godimento, anche in uso temporaneo, i quali dovranno essere restituiti al termine del soggiorno nello stesso stato di consegna, fatto salvo il normale deperimento.
2. Lo studente, per i danni arrecati personalmente o dai propri visitatori ai beni avuti in uso, è tenuto a risarcire l'E.D.I.S.U..
3. La responsabilità per i danni arrecati ai beni dell'E.D.I.S.U. che si trovano nei locali adibiti a servizi comuni e/o per la loro sottrazione è imputabile pro quota a tutti gli ospiti della struttura, quando non siano accertate responsabilità individuali e si possa escludere con certezza l'intervento di terzi estranei.
Qualora il danno e/o la sottrazione riguardi i beni che si trovano nei locali adibiti a servizi comuni, il cui utilizzo risulti da appositi registri in possesso dell'ente, la responsabilità sarà imputata a tutti coloro che hanno utilizzato il bene nelle 4 ore precedenti l'accertamento del danno e/o della sottrazione, quando non siano accertate responsabilità individuali.
4. Nel caso che studenti ospiti si rendano responsabili di atti illeciti o reati, saranno applicati nei loro confronti i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 14 senza pregiudizio per l'azione civile o penale.

ART. 14 - SANZIONI

1. L'attuazione di comportamenti in violazione delle presenti disposizioni o di altre eventuali disposizioni preventivamente rese note e dirette a garantire il razionale ed economico uso e controllo sulla struttura nonché a tutelare la civile convivenza degli ospiti, comporta nei confronti dei trasgressori l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte del Direttore dell'Ente:

- a) Ammonizione;
- b) Censura e multa;
- c) Temporaneo allontanamento dalla Residenza;
- d) Espulsione dalla Residenza.

2. **L'ammonizione** consiste in un richiamo scritto e motivato all'osservanza del presente regolamento.

L'assegnatario, pena l'applicazione dell'ammonizione, è tenuto a:

- mantenere un comportamento corretto ed improntato al reciproco rispetto e alla civile convivenza con gli altri ospiti e col personale;
- non utilizzare cortili, corridoi, per giochi o passatempo che arrechino disturbo;
- interrompere tra le ore 23.00 e le ore 8.00 tutte le attività che comportano la diffusione all'esterno di rumori arrecanti disturbo agli altri ospiti della residenza;
- ricevere visite nei locali e nei servizi comuni **solo se** autorizzate;
- non utilizzare il cortile come parcheggio per motociclette e mezzi in genere;
- stendere i propri indumenti negli spazi a ciò dedicati;
- non introdurre attrezzature o arredi senza autorizzazioni,
- non abbandonare resti di cibi e bevande nell'angolo cottura e negli spazi comuni;
- ricostituire l'importo cauzionale originariamente depositato entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di cui all'art. 3;
- osservare le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti del presente articolo.

3. **La censura** consiste in un giudizio scritto comprovante l'avvenuta violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

4. **La multa** consiste in una sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 100,00 da pagarsi entro il termine di 10 gg. dal ricevimento della comunicazione scritta.

L'assegnatario, pena la censura del comportamento posto in essere e l'applicazione della multa costituita dalla summenzionata sanzione pecuniaria, non può:

- fare uso in camera di fornelli elettrici, di stufe a gas o simili, di tostapane, forni, fatto salvo l'uso delle attrezzature in dotazione all'angolo cottura, esistente in camera;
- fumare in ogni locale ad eccezione di quelli in cui è espressamente previsto;
- attuare spostamenti, modificazioni o adattamenti irreversibili degli arredi nelle camere, asportare o introdurre mobili o attrezzature dai luoghi comuni nelle camere, procedere a smontaggio, modifica o altro negli arredi;
- manomettere gli interruttori che si trovano nelle cucine e i rilevatori di fumo;
- introdurre attrezzature o arredi senza autorizzazione;
- applicare adesivi o manifesti direttamente su pareti, porte o arredi; esporre avvisi, cartelli o altro al di fuori degli spazi appositamente riservati;
- utilizzare spazi non autorizzati come parcheggio per motociclette e mezzi in genere;
- mettere in atto ogni sorta di azione o scherzo che possono arrecare danno agli altri ospiti o al personale in servizio o alla struttura e ai beni presenti in essa;
- realizzare feste in camera o in altri locali;
- ricevere visite nei locali e servizi comuni non autorizzate;
- tenere animali di qualsiasi specie nei locali delle strutture abitative e nelle aree esterne ad esse connesse;
- abbandonare resti di cibi e bevande nel locale angolo cottura e negli spazi comuni; gli oneri derivanti dagli interventi di pulizia straordinaria nel locale angolo cottura saranno addebitati allo studente assegnatario della

camera; in assenza di identificazione dello studente responsabile negli spazi comuni, gli oneri derivanti saranno addebitati in via solidale a tutti gli ospiti della residenza;

- gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori dagli appositi contenitori o violare le disposizioni comunali concernenti la raccolta differenziata.

La censura e la sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 200,00 sono disposte altresì in caso di:

- violazione da parte di un assegnatario, già destinatario per due volte di ammonizione, delle disposizioni del presente regolamento per le quali è prevista l'applicazione dell'ammonizione ai sensi del presente articolo;

- fatti di particolare gravità;

- negli altri casi previsti dal presente regolamento.

5. L'assegnatario, pena il temporaneo allontanamento dalla residenza da 1 a 5 giorni, è tenuto a effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria, così come indicata nel presente articolo, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. La sanzione del temporaneo allontanamento dalla residenza da 1 a 5 giorni potrà essere altresì disposta anche in caso di violazione del divieto di organizzare feste.

Il temporaneo allontanamento dalla residenza è disposto altresì in caso di:

- violazione, da parte di un assegnatario, già destinatario per due volte di censura e sanzione pecuniaria, delle disposizioni del presente regolamento per le quali è prevista l'applicazione della censura e della sanzione pecuniaria ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;
- fatti di particolare gravità;
- negli altri casi previsti dal presente regolamento.

6. Il posto letto, in uno con l'intera borsa di studio, per i borsisti fuori sede è revocato all'assegnatario nei seguenti casi, con denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi di illecito previsti dalla legge penale, fermo restando il pagamento del canone per l'intero periodo di assegnazione della camera:

- comportamenti contrari all'ordine pubblico e al buon costume;
- cessione o subaffitto del proprio posto letto a terzi;
- introduzione nella residenza di materiali infiammabili, armi, esplosivi nonché sostanze nocive, stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico;
- cessione o permesso di utilizzo a terzi della chiave di accesso alla residenza;
- mancato utilizzo del proprio posto letto per un periodo superiore ai due terzi dei giorni utili di ogni mese, fatte salve le disposizioni relative alle assenze per malattia, tenendo presente che sono da considerarsi giorni utili i primi cinque giorni della settimana con esclusione del sabato, la domenica, i giorni riconosciuti come festivi dallo Stato e quelli eventualmente stabiliti dall'ente con apposito provvedimento;
- violazione da parte di un assegnatario per oltre due volte di quanto previsto al comma 4 del presente articolo;
- negli altri casi previsti dal bando di concorso.

7. Il Direttore Generale dell'Ente, previo accertamento dei fatti e delle relative responsabilità, provvede a contestare gli addebiti allo studente interessato mediante comunicazione scritta assegnando un termine per le controdeduzioni. Qualora non sia possibile accertare responsabilità individuali, la contestazione viene effettuata a tutti gli ospiti della struttura.

Decorso il termine assegnato per presentare le controdeduzioni, il Direttore provvede ai sensi del presente articolo.

8. Avverso i provvedimenti superiori alla multa è ammesso, entro 5 giorni, ricorso motivato al Presidente, che provvederà a decidere in via definitiva.

9. Il Direttore Generale dell'Ente può disporre la temporanea interdizione dall'accesso alla struttura nei confronti degli ospiti esterni che pongano in essere comportamenti in violazione delle presenti disposizioni.

ART. 15 - DISPONIBILITA' DELLE RESIDENZE NEL PERIODO ESTIVO

Nel periodo estivo, limitatamente ad un periodo di sessanta giorni, compreso tra il 16 luglio e il 14 settembre, le residenze non potranno essere utilizzate dagli assegnatari beneficiari di borsa di studio.

Nel suddetto periodo, gli studenti sono tenuti a lasciare libere le stanze da ogni effetto personale e a consegnare le chiavi all'addetto del servizio di portierato.

È fatto salvo il diritto all'uso dell'alloggio da parte degli studenti assegnatari - vedi art. 5 del presente regolamento.

ART. 16 - PAGAMENTO DELLA RETTA

Per gli studenti vincitori iscritti ad anni successivi al primo, l'importo del servizio verrà detratto di ufficio dalla quota di borsa di studio.

Per tutti gli studenti a cui compete il pagamento, la retta è **fissata in €250,00 al mese e dovrà essere versata in rate mensili anticipate dall'1 al 5 di ogni mese secondo le seguenti modalità:**

- **versamento diretto allo sportello dell'Istituto cassiere dell'Ente, Unicredit Banca di Roma, ubicato nel campus universitario;**

- bonifico bancario a favore dell' E.D.I.S.U. Salerno codice Iban IT87V0300276210 000400008241;
- vaglia postale intestato all'E.D.I.S.U. Salerno Via Ponte Don Melillo – Fisciano (SA)

indicando in ogni caso come causale “*versamento retta*”, precisando il mese di riferimento e l'identità dello studente assegnatario.

ART. 17 - RAPPRESENTANZA

1 Al fine di favorire un più stretto rapporto tra gli studenti assegnatari di posto letto e l'Ente, gli studenti stessi potranno eleggere all'inizio dell'anno accademico una propria rappresentanza composta da un numero massimo di 2 (due) per residenza mediante elezioni improntate al principio della democraticità.

2. Tale rappresentanza ha compiti di collegamento responsabile fra gli studenti delle residenze universitarie e gli organi dell'ente per la discussione dei problemi della vita interna della comunità.

ART. 18 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. Gli assegnatari di posto alloggio sono assicurati contro gli infortuni che possono prodursi nell'ambito della residenza universitaria con apposta polizza assicurativa.

2. L'ente non assume alcuna responsabilità nel caso di furto di effetti personali e/o valori degli assegnatari o danneggiamenti degli stessi.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX D.LGS 196/03

Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'E.D.I.S.U e dal gestore unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali al fine di consentire l'erogazione del servizio alloggio ed è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli utenti. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati della gestione con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e riservatezza.

Conformemente alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti privati o ad enti pubblici economici, al solo fine di consentire l'erogazione del servizio alloggio.

Il titolare del trattamento è l'E.D.I.S.U. Via Ponte Don Melillo – Fisciano (SA) Fax 089/9501476.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Con l'assegnazione del posto letto lo studente si impegna al rigoroso rispetto del presente regolamento che gli viene consegnato all'ingresso in camera.

2. I residenti sono tenuti ad osservare le vigenti disposizioni di legge, i regolamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza in quanto applicabili e le disposizioni impartite dall'Ente.

3. Per tutto quanto non disciplinato dalle presente disposizioni si rinvia alle disposizioni contenute nel bando di concorso, alle norme del codice civile e del codice penale ed a tutte le altre leggi, regolamenti ed usi vigenti in materia.



INDICE

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI: BORSE DI STUDIO E DI SERVIZI ABITATIVI - CONTRIBUTI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE	
COMUNICATO	PAG. 1
INDICE DELLE SCADENZE	PAG. 2
MEMORANDUM	PAG. 3
ART. 1 - CONCORSO	PAG. 4
ART. 1.1 - AMMISSIBILITÀ AL CONCORSO PER GLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO E DEI CONSERVATORI DI AVELLINO E DI SALERNO	PAG. 4
ART.1.1.2 - TRASFERIMENTO DA ALTRA UNIVERSITÀ	PAG. 5
ART. 1.2 - DATA DI SCADENZA	PAG. 5
ART. 1.3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	PAG. 5
ART. 1.3.1 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL CONSERVATORIO DI AVELLINO E DI SALERNO	PAG. 6
ART. 1.3.2 - MODIFICA DEI DATI INSERITI NELLA DOMANDA ON-LINE	PAG. 7
ART. 1.4 - TERMINI DI ISCRIZIONE PER GLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO E DEI CONSERVATORI DI AVELLINO E DI SALERNO	PAG. 7
ART. 1.5 - TRASFERIMENTO DELLO STUDENTE PRESSO ALTRA UNIVERSITÀ	PAG. 7
ART. 2 - STUDENTI "IN SEDE", "PENDOLARI" E "FUORI SEDE"	PAG. 8
ART. 2.1 - STUDENTE "IN SEDE"	PAG. 8
ART. 2.2 - STUDENTE "PENDOLARE"	PAG. 8
ART. 2.3 - STUDENTE "FUORI SEDE"	PAG. 8
ART. 2.3.1 - STUDENTI STRANIERI	PAG. 9
ART. 3 - REQUISITI RELATIVI ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE	PAG. 9

ART. 4 - IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO - INCREMENTI E RIDUZIONI	PAG. 10
ART. 4.1 - IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO IN RELAZIONE AL REDDITO	PAG. 10
ART. 4.2 - INCREMENTI E RIDUZIONI	PAG. 11
ART. 4.3 – SERVIZI ABITATIVI - DISPONIBILITÀ	PAG. 12
ART. 5 - ATTESTAZIONE ISEE PER I REDDITI DELL'ANNO 2008	PAG. 12
ART. 5.1 - RILASCIO E CRITERI	PAG. 12
ART. 5.2 - NUCLEO FAMILIARE DEL CANDIDATO ISCRITTO A CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA	PAG. 14
ART. 5.3 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2008 NON HA PRODOTTO REDDITI	PAG. 14
ART. 5.3.1 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2008 HA USUFRUITO DI REDDITI E RENDITE ESENTI IRPEF (PENSIONI, INDENNITÀ, ETC.)	PAG. 15
ART. 5.4 - CANDIDATI “AUTONOMI” DAL NUCLEO FAMILIARE DI ORIGINE	PAG. 15
ART. 5.5 - CANDIDATI INSERITI IN UN NUCLEO FAMILIARE DIVERSO DA QUELLO DI ORIGINE	PAG. 16
ART. 5.6 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI E CASI DI ABBANDONO/AFFIDAMENTO A TERZI	PAG. 16
ART. 5.7 - CANDIDATI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI	PAG. 17
ART. 5.8 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORE SINGLE	PAG. 17
ART. 5.9 - CANDIDATI CONIUGATI O VEDOVI	PAG. 17
ART. 5.9.1 - CANDIDATI SEPARATI O DIVORZIATI	PAG. 18
ART. 5.10 - CANDIDATI CON STATUS DI RELIGIOSO IN COMUNITÀ	PAG. 18
ART. 5.11 - CANDIDATI CON STATUS DI RIFUGIATO POLITICO O APOLIDE	PAG.19
ART. 5.12 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE UE (DIVERSO DALL'ITALIA) E NON UE	PAG. 19
ART. 5.13 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE BISU (BASSO INDICATORE DI SVILUPPO UMANO)	PAG. 19
ART. 6 - REQUISITI DI MERITO – CRITERI DI VALUTAZIONE	PAG. 19
ART. 6.1 - TIPOLOGIA DEI CORSI DI STUDIO - ANNO DI “PRIMA IMMATRICOLAZIONE”	PAG. 19
ART. 6.2 - CANDIDATI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO, DI SPECIALIZZAZIONE OBBLIGATORIA PER LA PROFESSIONE, DI SICSI, DI DOTTORATO DI RICERCA E DI CONSERVATORIO	PAG. 20

ART. 6.3 - CANDIDATI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	PAG. 21
ART. 6.3.1 - REQUISITI DI MERITO	PAG. 21
ART. 6.3.2 - DURATA DELLA CONCESSIONE	PAG. 22
ART. 6.4 - CANDIDATI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE OBBLIGATORIA PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, DI SICSI, DI DOTTORATO DI RICERCA	PAG. 22
ART. 6.5 - CANDIDATI CHE HANNO EFFETTUATO VARIAZIONI DI CARRIERA (PASSAGGIO, RINUNCIA, DECADENZA, ABBREVIAZIONE DI CORSO, TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEIO)	PAG. 22
ART. 6.6 - CANDIDATI CHE RICONGIUNGONO LA CARRIERA DOPO INTERRUZIONE	PAG. 23
ART. 7 - STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ	PAG. 23
ART. 7.1 - REQUISITI DI MERITO	PAG. 23
ART. 7.2 - DURATA DELLA CONCESSIONE	PAG. 23
ART. 7.3 – SERVIZI ABITATIVI	PAG. 24
ART. 8 - INDICE DI MERITO	PAG. 24
ART. 9 - BONUS PER IL CONSEGUIMENTO DEL REQUISITO MINIMO DI MERITO	PAG. 24
ART. 10 - GRADUATORIE - COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE	PAG. 25
ART. 10.1 - TIPOLOGIA DELLE GRADUATORIE	PAG. 25
ART. 10.2 - GRADUATORIA UNICA RISERVATA A STUDENTI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI DI STUDIO	PAG. 26
ART. 10.3 - GRADUATORIE RISERVATE AGLI STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO SUDDIVISE PER CORSI DI LAUREA ED ANNO DI IMMATRICOLAZIONE	PAG. 26
ART. 10.4 - RIASSESTAMENTO DELLE GRADUATORIE	PAG. 27
ART. 10.5 - PUBBLICAZIONE	PAG. 27
ART. 10.6 - ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO	PAG. 28
ART. 11 - RETTIFICHE E RICORSI	PAG. 28
ART. 11.1 - RETTIFICHE	PAG. 28
ART. 11.2 - RICORSI	PAG. 29
ART. 12 - STUDENTI VINCITORI “CONCESSI” O “IDONEI” - BENEFICI	PAG. 29
ART. 12.1 - VINCITORI “CONCESSI”	PAG. 29

ART. 12.2 - VINCITORI “IDONEI”	PAG. 29
ART. 13 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E DEI SERVIZI	PAG. 30
ART. 13.1 - BORSE DI STUDIO	PAG. 30
ART. 13.2 - SERVIZI ABITATIVI - CONSEGNA	PAG. 30
ART. 13.3 - SERVIZI ABITATIVI - TARIFFE	PAG. 30
ART. 13.4 – SERVIZI ABITATIVI - DOCUMENTAZIONE	PAG. 31
ART. 13.5 - SERVIZIO RISTORAZIONE E RELATIVI COSTI	PAG. 31
ART. 13.6 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE - SOCRATES/ERASMUS	PAG. 32
ART. 14 - SALDO DELLE BORSE DI STUDIO (II RATA) - RESTITUZIONE IMPORTI	PAG. 33
ART. 14.1 - INCASSO DELLE SOMME	PAG. 33
ART. 14.2 - RESTITUZIONE DELL’IMPORTO DELLA BORSA E DI ALTRE SOMME NON SPETTANTI	PAG. 33
ART. 14.3 - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DELLE SOMME ASSEGNATE	PAG. 33
ART. 15 - DOCUMENTAZIONE	PAG. 34
ART. 15.1 - CANDIDATI “FUORI SEDE”	PAG. 34
ART. 15.1.1 - STUDENTI NON ASSEGNATARI DI POSTO ALLOGGIO	PAG. 34
ART. 15.1.2 - STUDENTI AMMESSI A PARTECIPARE AL CONCORSO ENTRO LA SCADENZA DEL 5 MARZO 2010	PAG. 35
ART. 15.2 - CANDIDATI IL CUI NUCLEO FAMILIARE NEL 2008 HA USUFRUITO DI REDDITI E RENDITE ESENTI IRPEF (PENSIONI, INDENNITÀ, ETC.)	PAG. 35
ART. 15.3 - CANDIDATI “AUTONOMI”	PAG. 35
ART. 15.4 - CANDIDATI FIGLI DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI E CASI DI ABBANDONO /AFFIDAMENTO A TERZI	PAG. 36
ART. 15.5 - CANDIDATI SEPARATI O DIVORZIATI	PAG. 36
ART. 15.6 - CANDIDATI CON STATUS DI RELIGIOSO IN COMUNITÀ	PAG. 37
ART. 15.7 - CANDIDATI CON STATUS DI RIFUGIATO POLITICO O APOLIDE	PAG. 37
ART. 15.8 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE UE (DIVERSO DALL’ITALIA) E NON-UE	PAG. 37
ART. 15.9 - CANDIDATI CON CITTADINANZA DI PAESE BISU	PAG. 38

ART. 15.10 - CANDIDATI DIVERSAMENTE ABILI	PAG. 39
ART. 15.11 - CANDIDATI FRUITORI DI PROGETTI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE	PAG. 39
ART. 15.12 - CANDIDATI RICHIEDENTI L'INTEGRAZIONE DELLA BORSA PER CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA NEI TERMINI	PAG. 39
ART. 16 - CONTROLLI E SANZIONI	PAG. 40
ART. 17 - TASSE REGIONALI - MODALITÀ DI RIMBORSO	PAG. 41
ART. 18 - CAUSE DI ESCLUSIONE	PAG. 41
ART. 19 - CASI DI DECADENZA E REVOCA	PAG. 42
ART. 20 - COMPATIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ	PAG. 43
ART. 20.1 - COMPATIBILITÀ	PAG. 43
ART. 20.2 - INCOMPATIBILITÀ	PAG. 43
ART. 21 - COMUNICAZIONI EX L. N. 241/1990 - SERVIZIO DI E-MAIL E SMS - INFORMAZIONI	PAG. 43
ART. 22 - TUTELA DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 30/06/03 N. 196) - INFORMATIVA	PAG. 43
ART. 23 - NORMA DI RINVIO	PAG. 44
ART. 24 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PAG. 44
APPENDICE N. 1 - PROMEMORIA	PAG. 45
APPENDICE N. 2 - DATE DA RICORDARE	PAG. 46
APPENDICE N. 3 - MODELLO PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE	PAG. 50
APPENDICE N. 4 - MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE STUDENTI ISCRITTI AL CONSERVATORIO	PAG. 51
APPENDICE N. 5 - MODELLO ISTANZA DI RETTIFICA STUDENTI ISCRITTI AL CONSERVATORIO	PAG. 55
APPENDICE N. 6 - MODULO PER LO SBLOCCO DELLA DOMANDA ON LINE	PAG. 57
APPENDICE N. 7 - REGOLAMENTO DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE	PAG. 58